

CCCCLXXII.

TORNATA DI SABATO 6 GIUGNO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Gandolfi presenta la relazione sul disegno di legge per ispece occorrenti per le truppe del Mar Rosso. — Seguito della discussione del bilancio del Fondo per il culto — Parlano i deputati Solimbergo, Cavalli, Billia, Panattoni, Picardi, Crispi, Elia, Marcora, Guala ed il ministro di grazia e giustizia — Approvansi tutti i capitoli rimanenti del disegno di legge ed il totale della spesa del Fondo per il culto. — Discussione sul bilancio di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio 1885-86 — Parlano il deputato Ficcio il ministro della guerra, i deputati Roux, Orsini e Savini. — Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Cavallini al ministro della pubblica istruzione, sullo scioglimento della Associazione liberale monarchica universitaria di Pavia — Il ministro della guerra si riserva di comunicare detta interrogazione al suo collega assente. — Il deputato Bruniati presenta una relazione sul disegno di legge per la proroga della concessione del sale refrigerante a prezzo ridotto.*

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Mariotti, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Presentazione della relazione sul disegno di legge per ispece militari sulle coste del Mar Rosso.

Presidente. Invito l'onorevole Gandolfi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gandolfi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spese per distaccamenti militari del Mar Rosso, per l'esercizio 1885-86.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1885-86.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 36 del bilancio della spesa pel Fondo del culto. Si continuerà nella discussione.

Spetta di parlare all'onorevole Solimbergo.

Solimbergo. Farà breve discorso, solo per rilevare taluna delle molte e gravi anomalie che si osservano nell'amministrazione del Fondo per il culto, anche in quanto si attiene alle congrue.

Le mie osservazioni trovano posto conveniente in questo capitolo 36 del bilancio, in quanto che sono intese a dimostrare che se il Fondo per il culto avesse potuto eseguire, senza contrasti ed impedimenti, le disposizioni di legge, e rivedere le antiche congrue, avrebbe potuto sicuramente presentare un fondo disponibile di 500,000 lire, anzichè di 300,000.

Nel Lombardo-Veneto le congrue erano regolate da antiche leggi, che assicuravano ai parroci un reddito minimo di 500 lire.

Ora, come avviene che nel bilancio figurano, per queste provincie, ben 286 parroci che non toccano le 400 lire; e ne trovo uno, in provincia di Udine, il quale figura di avere un reddito di 12 lire, ed un altro di 4 lire nette... capite, *nette*?

Credo che queste cifre siano, in gran parte, erronee, frutto di inesatte denunce; tanto che lo stesso relatore sembra dubitarne fortemente, o a ragione. Pure, nel complesso, la grande cifra è veritiera, e accusa una anomalia, come prima dicevo, notevolissima.

E di questa anomalia, nella pregevole relazione dell'egregio Guala, non ho trovato spiegazioni molto soddisfacenti. Perciò ho creduto necessario di ricorrere alla diligente relazione dell'onorevole Merzario, del 1882, sulle congrue; e in questa relazione ho trovato le tracce di un altro fatto, che non mi è sembrato meno singolare e significativo, ed intorno al quale richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli; dolente di non vedere presente l'onorevole Merzario, tanto competente in questa materia, e il quale in questi ultimi anni, bisogna dirlo ad onore del vero, ha accumulato un tesoro di indagini e di studi tale, da poter agevolare, quando che sia, ed io mi auguro che sia presto, la soluzione del difficile e delicato problema.

Il Fondo per il culto, conformemente alle deliberazioni adottate dalla Giunta di revisione, nominata in seguito all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nel 19 maggio 1869, e rese esecutorie con regio decreto 5 dicembre 1880, a far tempo dal 1° gennaio 1881, aveva dato mano alla revisione delle congrue.

Non aveva appena cominciato questo lavoro, quando intervenne una nota del guardasigilli, con la data del 12 agosto 1881, con la quale si ordinava la revoca di tutte le disposizioni emesse da quella amministrazione, e di continuare i pagamenti negli stessi modi e nella stessa misura fino allora praticati. Questo equivaleva a lasciare le deficienze delle congrue come si trovavano allora, e così pure le eccedenze.

Questa disposizione del guardasigilli andava, in conseguenza, ad arrestare non soltanto le disposizioni del regio decreto 5 dicembre 1880, ma ben anche tutte le antiche leggi che riguardavano le modalità sulle concessioni delle congrue e la misura di esse.

La detta nota ministeriale portava inoltre la conseguenza, che le congrue, come erano allora iscritte nel bilancio, dovessero essere pagate nel periodo della vacanza dei benefici ai sub-economi, mentre per le leggi che regolano *ab antiquo* questa materia, come potrei occorrendo provare con documenti, e per le deliberazioni della Giunta parlamentare, queste congrue non potevano essere altrimenti considerate che quali assegni personali agli investiti, e quindi da economizzarsi nel periodo delle vacanze a favore dell'erario o del Fondo pel culto e non già andare a profitto dell'Economato o ad accrescere indebitamente i lucri dei sub-economi.

Io so di uno di questi sub-economi che per solo aggio sulle congrue che gli si pagano in tempo di vacanza dal Fondo culto, guadagna circa tremila lire annue. (*Commenti*)

Mi potrà rispondere l'onorevole guardasigilli che è necessaria la continuazione delle congrue in tempo di vacanza, per provvedere al pagamento dei cosiddetti economi spirituali; ma questo non può esser fatto direttamente dal Fondo per il culto, ove occorra, senza passare sotto le strettoie e le cesoie dei sub-Economati?

Mi basta di avere accennato a questa che è una delle tante anomalie, e forse, se pure la più visibile non la più grave, di quelle che s'incontrano compulstando gli atti relativi a questa materia.

Si può dire che tutto quanto si attiene a questo servizio delle congrue, venga lasciato quasi in abbandono, certamente in tanto deplorabile disordine, da consigliare i più pronti e più radicali rimedi.

In tutta Italia vi è una sperequazione mostruosa; e a mantenerla, se non proprio ad accrescerla, contribuisce una specie di indifferenza della Corte dei conti, chiamata per ufficio a controllare se le concessioni sono fatte, oppur no, secondo le disposizioni tassative della legge. Veda dunque l'onorevole ministro se non si possa, una buona volta, perequare, sulle basi della legge del 1866, uniforme per tutto il regno, la misura delle congrue, almeno al verificarsi delle vacanze, rispettando, se si vuole, i diritti acquisiti da quegli più largamente favoriti.

Voglia l'onorevole guardasigilli fare in modo che i criteri esposti intorno a ciò dall'onorevole

relatore, abbiano pratica esecuzione, e vengano integralmente osservati.

E se prossimamente si vedrà che il Fondo per il culto, in base a questi criteri liberalmente eseguiti, avrà potuto sussidiare le deficienze dei parroci, almeno fino al *minimum* proposto, l'onorevole guardasigilli stia sicuro che avrà l'approvazione della Camera, perchè avrà contribuito a soddisfare i di lei voti per il più sollecito miglioramento di questa classe del clero, che l'onorevole Zanardelli qualificava come la più povera e la più laboriosa.

Badi l'onorevole guardasigilli che la questione non è di ordine amministrativo soltanto, ma di alto ordine politico altresì. L'Italia, è inutile spiegarlo ora, si trova in condizioni specialissime di fronte alle questioni che hanno attinenza colla politica ecclesiastica...

Billia. Chiedo di parlare.

Solimbergo. .. e deve, perciò, mirare, con savi provvedimenti, alla emancipazione del basso clero in confronto all'alta potestà religiosa.

I provvedimenti che si domandano diventano questione d'umanità ed insieme di severa osservanza delle leggi; e funzione principale di uno Stato civile, anzi fondamento di esso, è e deve essere la giustizia. Si tratta, insomma, giova ricordarlo, di un eminente interesse politico; potendosi per questa via, condurre il basso clero, liberandolo da tristi urgenze materiali e da influenze superiori, altrettanto malefiche, a guardare, se pure è ancora possibile, alla patria, senza rancori e senza risentimenti; a riaffermarvelo utilmente, a renderlo nazionale, il che ora non è. *(Bene!)*

Certo l'azione che esso esercita è ampia e molteplice; nè lo Stato, a parte qualunque altra considerazione, può disinteressarsene. La condizione sua materiale si può regolare, rendere migliore, con la semplice osservanza delle leggi, e senza impegnare il bilancio. Fatelo!

Se mai vi è un modo ancora, si è questo, di mettere il basso clero in condizione di poter lottare; di fargli sentire il contrasto, più vicino e più vivo, della doppia influenza che ora subisce; fra la civiltà che lo urge da ogni parte, nella chiesa, nella scuola, nei campi, e il Sillabo che lo immobilizza, lo umilia nel suo pensiero e nella sua coscienza. *(Benissimo!)*

È questo un grave problema, onorevole ministro, e bisogna affrontarlo. E mi sarà grato di sentire sopra ciò una sua fiera e liberale parola.

Presidente. È presente l'onorevole Panattoni?

Voci. Non è presente.

Presidente. Allora perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Ho chiesto di parlare per associarmi alle raccomandazioni fatte da diverse parti della Camera, ed ultimamente dall'onorevole amico Solimbergo, a favore del basso clero; e penso che se il Governo volesse provvedere agli interessi politici del paese, non dovrebbe trascurare una classe di preti che può essere, ed è benemerita della nazione. Se ha da fare dei risparmi, deve farli nell'alto, e quelli distribuire dove più è grave il bisogno.

Ma io ho domandata la facoltà di parlare specialmente per raccomandare all'onorevole ministro di grazia e giustizia una proposta, che non costa niente al Governo, ma che io credo sarà per riuscire molto provvida. Ed è questa: vi sono, specialmente nel Veneto, dove io ho potuto conoscere meglio le circostanze delle congrue e benefici parrocchiali, moltissimi censi, livelli di piccolissima portata, che vanno man mano scomparendo, perchè sono di tale natura che difficilmente si prestano anche all'adempimento dei doveri da parte dei debitori. Ora avviene che, se si vuole affrancarli, ed affrancarli col mezzo stabilito, cioè col ministero di notaio, le spese son così gravi che nessuno può prestarsi alla cancellazione di questi livelli.

C'è una legge, di cui ora non potrei precisare la data, ma che l'onorevole ministro conoscerà certo meglio di me, e al caso potrei io stesso ricercarla, per la quale tutti i piccoli livelli e censi, che sono a credito del Demanio, vengono affrancati mediante una semplice quietanza, registrata poi nelle forme di legge. Ora, se si volesse per il caso presente provvedere con questo medesimo sistema, io son sicuro che molte congrue e molti benefici parrocchiali ne risentirebbero un vantaggio e si toglierebbero anche in questo modo agli Economati e sub-Economati quei fastidi che pur troppo vanno man mano crescendo.

Un'altra raccomandazione che io voglio fare è questa: che quando si fanno le investiture, le nomine, il Governo o il Ministero od anche meglio gli Economati generali non ritardino di troppo la investitura, il *placet*, l'*exequatur*, perchè ora si ritardano persino di 7 o 8 mesi; e questo perchè per rimborsarsi delle spese che gli Economati dicono di dover sostenere per conto dei benefici vacanti. Questo non mi par giusto, ed ho preso a parlare appunto per fare all'onorevole ministro raccomandazioni in questo senso, sicuro che egli vorrà provvedere in conformità di giustizia. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

Billia. Quando alla proposta ministeriale della iscrizione di un nuovo capitolo di spesa per supplire alla deficienza delle congrue parrocchiali, accettata a braccia aperte dalla Commissione, io ho sentito da ogni parte della Camera far plauso non solo, ma considerarla come una specie di acconto, come un impegno che sarà continuato in più larga misura nello avvenire, allora mi sono determinato a parlare in senso diametralmente opposto.

Non è la prima volta che mi accade di andar contro corrente (*Ilarità*); non è la prima volta che, voce solitaria, io ho tentato di resistere contro questi scoppi di sentimentalismo morboso.

Si è generalmente ritenuto nei discorsi pronunciati oggi ed ieri, e generalmente si ritenne che l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 imponga alla finanza dello Stato, od anzi meglio all'amministrazione del Fondo per il culto, un peso obbligatorio per integrare le congrue dei parroci, che non arrivano ad un *minimum* determinato.

Io non sono di questo parere. L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 non prescrive una spesa obbligatoria; nessun diritto acquisito ne è derivato ai parroci, tanto vero che essi mancherebbero di azione per chiederne l'adempimento. Il legislatore non ha creato che una mera aspettativa.

A me quest'articolo è parso, e pare tuttavia, come l'espressione della disposizione d'animo del legislatore, come il proposito di una destinazione futura di rendite sue, perchè le rendite devolute al Demanio dello Stato sono rendite dello Stato, salvi naturalmente gli oneri che vi sono inerenti.

Le leggi sulla soppressione degli enti ecclesiastici non sono leggi che si giustificano con considerazioni giuridiche: è la ragione economica, è la ragione politica che le ha determinate; e furono appunto considerazioni di ordine politico quelle che consigliarono quegli illustri nomi, ieri dall'onorevole Ercole ricordati, i ministri Siccardi, Cavour e Rattazzi ad essere larghi nel creare quegli affidamenti e quelle aspettative.

Ma se quei grandi uomini fossero ancor vivi tra noi, io credo che essi sarebbero i primi a negare ora quello che nel 1850 e 1854 erano disposti a concedere. Resta dunque inteso che se lo Stato, o l'amministrazione del Fondo per il culto accorda ai parroci una partecipazione sulle sue rendite, fa atto di liberalità.

So che mi si può opporre un'obiezione molto

ovvia: se un obbligo rigorosamente giuridico non c'è, sussiste tuttavia l'impegno legislativo, l'obbligo morale. E sta bene.

Vi sono però degli impegni morali, come vi sono delle obbligazioni civilmente obbligatorie, che sono revocabili.

Io non credo che il contegno del clero sia stato verso di noi tale da animarci nella sollecitudine verso di lui.

Impegno morale, voi dite. Ma i benefici parrocchiali non sono mai stati molti; le rendite di cui dispone l'amministrazione del Fondo per il culto non sono derivate dai beni parrocchiali: i benefici parrocchiali sono enti conservati; sono stati gravati sì da un'imposta; ma certamente nessuna corporazione, nessun cittadino può pretendere di andarne immune.

Moralmente dunque ai parroci nulla abbiamo tolto, e quindi nulla siamo obbligati a restituire.

E in quanto all'impegno morale, non vi ricordate, onorevoli colleghi (ed io me ne ricordo da nove anni a questa parte, che siedo in quest'Aula), non vi ricordate quanti impegni morali si sono assunti anche con disposizioni legislative, e che poi, o per un motivo o per un altro, non sono stati adempiuti?

E non ricordate voi quanto volte, negli stessi bilanci dello Stato, si è iscritta una somma a beneficio della generalità degli abitanti, e poi quella somma non è stata punto impiegata agli scopi per cui era preventivata, ma a scopi diversi?

Ad ogni modo, questo impegno morale si adempie soltanto verso coloro che non lo hanno meritato.

So che cosa si può rispondere; ed anzi mi ha fatto pena di averlo oggi stesso sentito ripetere in quest'Aula. Si dice, si pensa, e si crede, che per questa via si possa riuscire ad una conciliazione coll'autorità ecclesiastica. Si pensa e si crede, che venendo in soccorso dei parroci meno provvisti, si possa fare una breccia sul basso clero; si possa ingraziarselo; si possa metter così un cuneo fra lui ed il clero maggiore.

Sono illusioni, signori, codeste ubbie di conciliazione! Menti superiori sono state, è vero, per qualche tempo tormentate su questo proposito; ma la lunga esperienza avrebbe dovuto dissipare ormai ogni dubbio. Il clero, i parroci piglieranno, statene sicuri, ciò che voi siete disposti con questo capitolo, come primo acconto, di largire; ma poi continueranno ad essere quello che (salve onorevoli eccezioni) sono stati prima; continueranno a dimostrarvisi ostili, così come lo sono stati sempre,

così come la gerarchia ecclesiastica superiore impone ad essi che sieno.

E se questo è il vero stato delle cose, ditemi voi che politica è codesta, di volere avvantaggiare coloro che sono vostri dichiarati nemici; beneficiare coloro che vi hanno mosso una guerra aperta; che disconoscono la vostra legittimità; che cercano per tutte le vie di contrariare lo Stato moderno e l'Italia; che vi negano la stessa vostra capitale? Usare questo contegno verso nemici dichiarati, scusatemi, evangelicamente sarà una virtù, politicamente è un errore!

Ma pur accettando l'interpretazione che io ho combattuta nell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, ognuno di voi sa che quella legge esige lo avveramento di due condizioni.

La prima condizione è che vi siano fondi disponibili nelle Casse dello Stato, presso l'amministrazione del Fondo per il culto; la seconda condizione è che i parroci a cui beneficio si vuol questo supplemento concedere, si trovino in una condizione da avere (compresi i proventi casuali) un minimo di reddito determinato.

Orbene, nè l'una nè l'altra di queste condizioni, che accompagnavano il pensiero legislativo, è adempiuta.

Non è adempiuta la prima, imperocchè dalla stessa relazione dell'onorevole Guala alla pagina ultima io rilevo, che l'amministrazione del Fondo per il culto si trova ancora in debito verso il Tesoro dello Stato di oltre tre milioni di lire. Non c'è attività, non c'è disponibilità fino a tanto che non si siano pagati i propri debiti.

Mi parrebbe quasi far torto all'onorevole guardasigilli ricordandogli che *paecunia non est nisi deducto aere alieno*.

Pagate prima questo vostro debito, ed allora soltanto cominceranno ad essere a vostra disposizione delle somme: allora soltanto potrete, se lo vorrete, dare esecuzione a quell'impegno, a quella lontana promessa che si è fatta balenare. Ma fintanto che le condizioni non sono tali, voi violereste anche quella stessa promessa incominciando ad erogare quello che non è a piena e libera vostra disposizione.

E c'è un'altra considerazione ancora da fare. Non solo questo debito dell'amministrazione del Fondo per il culto verso il Tesoro è accertato in una somma di oltre tre milioni di lire, ma si aggiunge che vi sono delle differenze pendenti fra l'amministrazione del Fondo per il culto e il tesoro dello Stato.

Una Commissione speciale è stata nominata per liquidare queste differenze, questo conto di

dare ed avere tra le due amministrazioni. Ora io non so, non lo sa il ministro, non lo sa la detta Commissione, perchè non ha ancora sciolto l'obbligo suo, non si sa, diceva, se da quella liquidazione potranno risultare cifre di debiti ulteriori a carico dell'amministrazione del Fondo per il culto; e tanto meno quindi potrebbe venirne quella disponibilità, che sola autorizzerebbe ad iscriverne direttamente in bilancio un capitolo per supplemento alle congrue dei parroci deficienti. Dunque la prima delle condizioni è mancata. Ogni vostra deliberazione in proposito è per lo meno prematura.

La seconda condizione è questa: che in tanto si accordino di questi assegni, in quanto i parroci si trovino in condizione di avere un reddito inferiore ad una cifra determinata; ma un reddito a comporre il quale la legge esige che si abbia riguardo anche ai proventi casuali.

Avete voi quest'elenco? Avete voi quest'accertamento delle rendite, insieme ai redditi casuali di cui i parroci possono esser forniti? Io non lo credo, anzi lo nego addirittura, fondandomi sulle stesse dichiarazioni della Commissione del bilancio.

Imperocchè la Commissione del bilancio ha allegato alla relazione sua un elenco incerto ed invaluabile, come l'onorevole relatore in due luoghi ha avuto cura di ripetere, elenco che è stato formato così alla buona, desunto dalle informazioni dei pretori (*Interruzioni*), e se vuole, onorevole Ercole, da qualche autorità ancora inferiore, dagli uscieri comunali.

Così si è fatto in molte delle provincie. Nessuno si è dato la briga di fornire elementi che dubitavano potessero servire per applicare delle nuove imposte. Or bene, quest'elenco formato in questa guisa non vi dà altro che i redditi certi; omette dunque, trascura affatto l'altro elemento, che pure la legge all'articolo 28 contempla, vale a dire i proventi casuali annessi al beneficio parrocchiale. Ma fermiamoci pure ad un breve esame intorno ai redditi fissi ed accertati.

Io non parlo che di ciò che conosco; ricorro dunque subito alla mia provincia di Udine, e in questa trovo che dei parroci con dotazioni insufficienti, vale a dire con redditi accertati al di sotto di 400 lire ve ne sono 25, e fra questi ne trovo qualcuno con un reddito accertato di lire 5,19, qualcun altro con reddito accertato di lire quattro.

Ha ragione l'onorevole Guala; questo elenco è stato pubblicato per suscitare le contraddizioni dei

terzi e le domande di rettificazione degl'interessati.

Se questo elenco comparirà nella mia provincia, vi assicuro che sarà accolto con un sorriso di incredulità. Come? dei parroci aventi un reddito accertato di quattro lire, di 5,19, di 2,54 all'anno; ma dove sono?

Tutti i parroci, dal più al meno, hanno benefici costituiti di beni immobili, di casa canonica; ma che reddito accertato avete voi ad essi attribuito?

L'onorevole Guala ha detto che questo è un elenco incerto; io mi permetto di aggiungere che è fallace perchè fondato sulle denunce infedeli degl'interessati, i quali per sfuggire le quote di concorso o la tassa di manomorta avevano ed hanno tutto l'interesse di dissimulare la rendita, specialmente mobiliare; e ciò in tutte le provincie del regno, ma in special modo in quelle dell'alta Italia, dove l'incamerazione dei beni ecclesiastici si è ripetuta tre volte nel presente secolo; onde l'esperienza li ha istruiti a tenere occulti i valori mobiliari, che si trasmettono a forma di fidecommisso, da un beneficiato all'altro. E quando i benefici sono vacanti, gli economisti non sorprendono questi valori, perchè stanno depositati nelle curie vescovili o presso interposte persone. Questa è la verità delle cose.

E poi non lo sapete voi, onorevoli colleghi, che quando si tratti di un parroco, e che il beneficio di lui sia meschino, gli stessi parrochiani si associano con obbligatorie sottoscrizioni a fornirgli un determinato aiuto in generi o in danaro?

Tutti i parroci manchevoli di benefici sufficienti sono sovvenuti così. Ma questi assegni sfuggono ai vostri accertamenti, e sfuggono perchè si vuole che non sottostieno alle imposte.

Chi si dimostra infedele nelle denunce, non deve destare la nostra tenerezza. Ad ogni modo mancano a voi gli elementi per poter dire che la seconda condizione siasi verificata, che cioè i parroci si trovino forniti di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.

Io ho finito, onorevoli colleghi. La conclusione di questo mio breve discorso non può essere che una sola. Ed è questa.

In tempi nei quali da tutte le parti della Camera, egregi nostri colleghi fanno sempre ressa per nuove e maggiori spese, e che contro questo fatale indirizzo il Ministero non ha sufficiente energia di resistenza; in tempi nei quali si decretano corone civiche, e si coniano medaglie d'oro a chi è riuscito a fare uno strappo maggiore nel bilancio dello Stato, io vengo avanti a voi, onore-

vole guardasigilli, con una proposta molto semplice, e vi dico: Risparmiate le somme stanziare in questo capitolo. Farote opera finanziariamente utile, politicamente accorta.

Presidente. L'onorevole Solimbergo ha facoltà di parlare.

Solimbergo. L'onorevole Billia ha dichiarato testè, ciò che la Camera sa da lunga pezza, che a lui cioè piace di andar contro corrente.

Mi duole che oggi egli, per questa sua smania, confessata, vada contro ad una corrente di idee non elettorali, (*Si ride*) ma altamente liberali e d'un inestimabile ed evidente valore politico, trattandosi di impedire che il basso clero, con lo spettacolo della sua miseria, diventi, in faccia alle plebi, facile strumento ai danni della patria comune.

Questo l'onorevole Billia lo chiama sentimentalismo morboso. No, onorevole Billia, questo è un concetto reale e fortemente meditato; destinato a portare di necessità effetti liberali e benefici, specialmente nelle condizioni specialissime in cui trovasi l'Italia di fronte al papato, che ha in casa. Al quale dissidio secolare fra la potestà civile e religiosa, ora fatto più aspro ed acuto, sembra l'onorevole Billia non abbia voluto guardare, arrestandosi solo a commentare una nuda cifra.

L'onorevole Billia dice che il clero ha serbato finora un contegno tale da non incoraggiarci in veruna guisa a beneficiarlo. È vero. Ma bisogna anche un po' vedere quale sia stato il contegno del Governo verso il basso clero: favorire gli arcivescovi, i cardinali, l'alta chiesa; comprimere il proletariato ecclesiastico: questo è stato finora il contegno del Governo nei riguardi della Chiesa e della polizia ecclesiastica. (*Approvazioni*)

Io non ho parlato di conciliazione; e respingo da me questa parola e il suo significato. (*Bene!*)

Del resto, il concetto dell'onorevole Billia potrebbe, per avventura, essere accolto, se in Italia il clero non avesse un patrimonio larghissimo e non avesse la influenza che effettivamente ha ancora nelle campagne.

Se lo Stato se ne disinteressasse, e invece di tener conto di tutte le forze morali del paese, nello scopo di consolidare l'edificio nazionale, abbandonasse il clero basso a sè stesso senza difesa; disconoscesse la grave questione politica su cui singolarmente mi son fermato nel mio discorso, converrebbe altresì che egli, lo Stato, abbandonasse, in coerenza, al clero la proprietà e la gestione di quell'ammasso di beni che ha nome di

patrimonio ecclesiastico e che è di oltre un miliardo; e abbandonasse anche il patrimonio degli enti soppressi che è di circa 700 milioni. O quanto meno avesse il coraggio di imporre ai fedeli d'ogni culto la provvista dei mezzi di sussistenza ai ministri dei culti stessi.

Ma il Governo del quale è partigiano l'onorevole Billia, non potrebbe venire alla prima soluzione senza incorrere nel biasimo universale; e d'altra parte rifugge dalla seconda, perchè gli piace dichiararsi ateo a parole, ma giovarsi, a fatti, del catechismo nelle scuole e dovunque.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Io ho domandato di parlare quando l'onorevole Billia ha voluto dire contro il clero tutto ciò che non mi aspettavo di udire da lui.

Non spetterebbe a me il difendere il clero; ma mi sia permesso di far notare come in varie circostanze il cuore del patriotta abbia battuto sotto la tonaca nera del basso clero, specialmente nelle provincie meridionali, che noi poco conosciamo; come si vide anche giorni fa, in cui l'abbiamo visto prendere larga parte alle feste nazionali.

Io dico che non è questo il modo con cui si deve sostenere o comprimere il clero. Pel Governo non ci sono che due sistemi: o esso vuole mantenere la sua ingerenza, ed allora faccia quello che deve fare proteggendo il basso clero dalle angherie degli alti porporati (è lì che c'è il marcio, non tanto nel basso clero) e adempiendo così ad un dovere dopo tante promesse fatte in passato: oppure se ne lavi le mani, e questo sarà il meglio, e lasci che il clero viva colle sue rendite e dell'altare. Ed allora saremo d'accordo coll'onorevole Billia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Sento bisogno di esprimere il mio rammarico dacchè altri doveri mi abbiano altrove trattenuto quando mi toccava di parlare in questa discussione. E non posso, al punto in cui siamo giunti, rientrare a fondo nella discussione. Mi limito quindi a una dichiarazione.

Aiutare il basso clero è per noi da un lato un atto di provvidenza politica; è dall'altro soddisfare un impegno già preso. Io ricordo che nel 1876, in una discussione importante intorno alla politica ecclesiastica, da tutti i lati della Camera, in questa lotta tra lo Stato e il papato, si sentiva il bisogno di redimere il basso clero, che è parte di vera democrazia. Sì, questa parte del clero noi dobbiamo sollevare e porre al coperto dai soprusi e dal li-

bitto di una tirannide, qui più che altrove, imperiosa.

In allora il ministro Mancini, rispondendo a una mia interrogazione, prese formale impegno di provvedere, con apposito progetto di legge, a sollevare le condizioni del clero miserabile.

E in verità, a che è ridotto mai questo clero, che deve negare la patria, se non vuole esporsi a perdere l'unico mezzo di sua sussistenza con la scomunica che Roma gli fulmina?

Cosa è mai questo clero, cui poi per sola ragione dell'abito, non apre le braccia la patria? Francamente, o signori, io divido interamente i sentimenti dell'onorevole Cavalli. Io credo che l'uomo non muti tendenze, non muti doveri per mutare di abito. Potrà pure sotto la toga nera battere il cuore di italiano!... E auguro al mio paese, che venga un giorno, in cui lo Stato sappia riannodare a sè questa forza viva, che è il basso clero.

Non illudetevi: le popolazioni rurali sono credenti. Si voglia o non si voglia, il sacerdozio è una forza, è un conforto per molte miserie.

Ebbene, io vagheggio uno Stato, siffattamente ordinato, che in esso non siano dei paria; non vi siano reietti.

Volgetevi al basso clero: miglioratene le sorti. Da un lato la tirannia vaticana a lui nega la patria; dall'altro lo Stato gli nega di che sfamarsi. (*Bene!*)

Io approverò (abbenchè insufficienti) le modificazioni proposte al bilancio per sollievo delle parrocchie meno remunerate. E fo voti perchè un giorno, adempiendo un dovere, sodisfacendo un grande interesse, si trovi modo con l'autorità della legge di assicurare le sorti del basso clero. In quel giorno voi avrete data una prova che verso i suoi figli non è matrigna la patria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Dalle risposte, datemi ieri dall'onorevole relatore, ho avuto ragione di convincermi, che io non riuscii ad esprimere chiaramente il mio pensiero, perchè il relatore mi rimproverò, se io ben lo compresi, che io censurassi la iscrizione di questa somma di lire 300,000 all'articolo 35, e che io volessi sostenere che, in virtù della legge del 1866 articolo 28, avessero i comuni una azione per rivalersi dal Governo delle somme, che essi spendevano per supplemento di congrue. Quand'anche io non mi fossi chiaramente espresso, dichiaro che nessuna di queste censure io posso meritare.

Io approvo l'articolo proposto nel bilancio per il 1885-1886 e lo approvo come un principio di

esecuzione della legge del 1866 che io lodo, inquantochè spero che quando la legge sarà completamente attuata, non solo verrà in soccorso dei parroci, non solo verrà in soccorso del basso clero, ma anche dei comuni, esentandoli da una spesa che non sono tenuti a sopportare.

È solamente sotto questo rapporto e per interrogare il Governo sopra i suoi intendimenti nella distribuzione che farà di queste somme io ho rilevato l'anormale condizione in cui si trovano i comuni della Sicilia; ed oggi che l'ora me lo consente, spiegherò un po' più chiaramente il mio concetto.

Appena pubblicata la legge comunale e provinciale del 1869, la quale all'articolo 116 stabilisce quali siano le spese obbligatorie per i comuni, i comuni della Sicilia cominciarono a non inscrivere più nel bilancio le somme che precedentemente avevano iscritte come supplemento di congrue dovute ai parroci. La questione fu portata innanzi al Governo, il quale domandò il parere del Consiglio di Stato; e finalmente venne fuori una circolare del 1869, la quale diceva:

“ Ministero dell'interno, 18 gennaio 1869.

“ Che la questione di cui sopra si riferisce a congrue parrocchiali, le quali erano riconosciute a carico dei comuni siciliani, sotto l'impero di leggi e consuetudini anteriori all'attuale ordinamento comunale, e specialmente dal concordato del 1818, che non fu abrogato in Sicilia;

“ Che sebbene la legge vigente non abbia imposto ai comuni quelle spese necessarie per il sostentamento dei parroci, essa non dichiara abolito l'obbligo che in virtù di leggi speciali nella materia potessero avere in proposito i comuni di alcune provincie, e sembra invece favorevole ad una provvisoria conservazione l'articolo 252 delle disposizioni transitorie. ”

Dopo questa circolare, il Consiglio di Stato, obbedendo quasi ciecamente al parere emesso dai rappresentanti del potere esecutivo, veniva per via di una serie di parori e di avvisi, i quali erano fondati più che su principii di ragione giuridica, sulle risoluzioni del Governo.

Difatti in un parere, che forma base di tutta la giurisprudenza posteriore, e che è del 10 maggio 1870, così considerava il Consiglio di Stato: “ Che, come il Consiglio di Stato ha avvisato con suo parere 5 dicembre 1868, e come il ministro dell'interno, d'accordo con quello di grazia e giustizia e dei culti, ha espresso colla sua circolare 13 gennaio 1869, i comuni delle provincie di Sicilia sono tenuti a supplire alle congrue dei par-

roci, secondo il concordato del 1818 colà non abrogato, e sono quindi obbligatorie per essi le spese relative. ”

Ammissa questa massima del Governo e del Consiglio di Stato, è stata inutile l'opera delle deputazioni provinciali e dei Consigli comunali che hanno ommesso d'iscrivere queste partite nel rispettivo bilancio, perchè le deliberazioni sono state annullate coattivamente, e i comuni sono stati obbligati ad inscrivere questa somma, solamente in base al concordato del 1818, perchè altra legge in Sicilia, che metta l'obbligo ai comuni di supplire alla congrua dei parroci, non c'è. Quindi io proponevo il seguente quesito: ma che seriamente si può discutere in Italia da uomini politici e da giureconsulti se il concordato del 1818 sia o no tuttavia in vigore?

Ed io comincerei per domandare all'onorevole guardasigilli; ma qual'altra parte del concordato del 1818 sarebbe in vigore tranne che questa? Sicchè il concordato del 1818 il quale vietava l'alienazione dei beni ecclesiastici, il quale conservava i conventi ed i frati; il quale manteneva impregiudicati, anzi privilegiati tutti i diritti della chiesa, ed obbligava i comuni a supplire la congrua ai parroci che non avevano sufficienti mezzi per sostenersi, questo concordato del 1818, che politicamente è sparito, perchè è anche sparita la potenza con cui quel trattato era stato consentito, sussisterebbe solamente, secondo il parere del Consiglio di Stato, per gravare i comuni di Sicilia dell'obbligo di supplire la congrua ai parroci non aventi mezzi di sussistenza. Nè è esatto il dire, che ciò possa trovarsi in armonia colle disposizioni degli articoli 237 e 252 della legge comunale e provinciale. Anzi io, confidando nella rettitudine e nella sapienza, con cui simili questioni l'onorevole guardasigilli può esaminare e risolvere, lo invito a volere attentamente, con la sua coscienza d'uomo politico, e con la sua mente di giureconsulto, esaminare il valore di questi articoli, i quali escludono l'interpretazione, che loro si vorrebbe dare, per la conservazione delle disposizioni del concordato del 1818.

E sapete che cosa vi dice l'articolo 252 delle disposizioni transitorie della legge comunale e provinciale? Esso dice:

“ Art. 252. Col 1° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge. ”

Ma, se la presente legge all'articolo 116 vi ha stabilito quali sono le maggiori spese obbligatorie per tutti i comuni d'Italia, come, ed in virtù di quale principio, si può dire che per i comuni dell'isola vi sia un'altra spesa obbligatoria, che dall'articolo 116 non è contemplata?

Una volta che l'articolo 116 ha stabilito quali sono le spese obbligatorie, in virtù dell'articolo 252 il concordato del 1818 si troverebbe in contraddizione con la legge comunale e provinciale, e precisamente colle disposizioni dell'articolo 116.

Nè più facilmente può trarsi argomento dall'articolo 237; perchè l'articolo 237 riguarda la conservazione dell'obbligo per la sola spesa del mantenimento degli edifici, non del mantenimento del culto. L'articolo 237 che cosa dice? Ecco:

« Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. »

Dunque, se l'articolo 237, in via transitoria, ha lasciato come obbligatorie solo le spese che sono necessarie per la conservazione degli edifici, come può dirsi che siano tuttavia sussistenti delle leggi, che danno anche l'obbligo ai comuni di sopperire ai bisogni del parroco con un supplemento di congrue? Come ciò può dirsi in base al concordato del 1818 che altra sussistenza non avrebbero se non che questa?

Io spero che l'opinione del Governo sarà quella che ho io e cioè: che il concordato del 1818 è sparito insieme ai contraenti che lo sottoscrissero, e politicamente e giuridicamente più non sussiste.

In ogni evento (cosa che però tornerebbe a poco decoro del Parlamento italiano) se si crede che quel concordato per alcune provincie sia tuttora vigente, ed il Governo sia per dichiarar ciò, io presenterei una proposta di legge per l'abolizione. Non l'ho già voluto fare, perchè ritengo che una simile proposta sarebbe un'offesa al decoro del Governo attuale e dell'attuale Parlamento, come anche il pensare che fino ad ora Governo e Parlamento abbiano potuto ritenere che il concordato del 1818 sia per la Sicilia tuttora una legge vigente.

Ad ogni modo io domando all'onorevole guardasigilli: dovendo egli procedere alla distribuzione di queste 300,000 lire dell'articolo 36 di questo bilancio, (che io spero possano fra pochi anni andare a confondersi con l'articolo 29 che porta 750,000 lire e più per altri supplementi

di congrue) quando dovrà distribuir la nuova somma, domando all'onorevole Pessina, quali criteri seguirà egli per accertare, nel calcolo della spetanza di un parroco, qual minimo egli percepisce?

Riterrà l'onorevole guardasigilli come rendita del beneficio parrocchiale i supplementi di congrua, che i comuni possono essere stati obbligati loro malgrado, ed in aperta violenza alla legge, a corrispondere ai parroci?

Terrà un criterio tale da dare esecuzione al concordato del 1818 in guisa che la distribuzione di questa somma non debba per nulla giovare ai comuni, che hanno corrisposto un supplemento di congrua ai parroci in virtù di una giurisprudenza ingiusta che si è voluta seguire sin dalle origini? Io spero che l'onorevole guardasigilli mi vorrà dare delle risposte rassicuranti e tali che mi mettano in grado di potere ritenere appagate le legittime insistenze dei comuni dell'isola maggiore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Dirò dapprima brevi parole all'onorevole Solimbergo intorno alla nota del ministro di grazia e giustizia del 12 agosto 1881.

Egli ha ricordato la questione che sorse del doversi vedere se gli assegni fossero da considerarsi come personali all'investito, di maniera che nelle condizioni di vacanza del beneficio non possa mai essere il supplemento di congrua da passarsi agli Economati, ovvero se dovesse quel supplemento di congrua, anche nel caso della vacanza del beneficio, passare agli Economati.

Io rammento l'ordine del giorno della Camera, ed il decreto che ingiungeva in virtù di quell'ordine del giorno della Camera di doversi rivedere il reddito vero, disaminare, accertare per tutti i modi quali fossero i redditi effettivi di quelle parrocchie le quali chiedevano le congrue.

Io debbo fargli osservare soltanto che il decreto confermava un principio, ed istituiva come potestà una Commissione composta del Consiglio di amministrazione con l'aggiunta di alcuni membri del Parlamento.

Ma la nota ministeriale non è già che abbia voluto revocare il decreto, e contravvenire all'ordine del giorno della Camera; la nota del ministro Zanardelli ebbe lo scopo di riaffermare vigorosamente la dipendenza della direzione generale dal Ministero di grazia e giustizia, imperocchè la direzione generale del Fondo per il culto di suo *motu proprio* avea sospeso tutti i

pagamenti per le congrue, ed i supplementi delle congrue parrocchiali; e codesto fatto colpendo parecchi degli investiti indipendentemente dalla questione dei benefici vacanti sollevò dei reclami; ed allora si ricorse al ministro di grazia e giustizia, il quale non disse certamente con la sua nota che intendeva di revocare il decreto.

Le parole della nota sono le seguenti:

“ Tenuto conto dei reclami, che ogni giorno mi pervengono, invito la Signoria Vostra Illustrissima a revocare tutte le disposizioni da codesta direzione generale recentemente emesse rispetto alle congrue ed ai supplementi di congrua tanto in riguardo ai benefici provvisti di titolare quanto ai benefici vacanti, ed a disporre che i pagamenti sieno contenuti nella stessa misura e negli stessi modi fin qui praticati, essendo mio intendimento che non si apportino nessuna innovazione al sistema sinora seguito. Ma mi riserbo dopo esaminati i vari punti della questione, e sentito il presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto ed il Consiglio di Stato, di esaminare maggiormente quali provvedimenti siano da prendere su questa così importante materia delle congrue parrocchiali, alla quale si connettono i vitali interessi del clero più povero e più laborioso. „

Credo che basti la lettura di questa nota ministeriale per chiarire la condizione delle cose relativa alla questione che è stata sollevata.

Ma sopra un'altra questione ha parlato l'onorevole Picardi; che anzi questa fu mossa ieri; e fino da ieri dissi che mi pareva doversi essa trattare in tutt'altra sede che nella disamina, alla quale in questo momento attendiamo.

L'onorevole Picardi dice che è ora il momento di farla; e che ora è il momento che il Governo dichiara come intenda applicare l'articolo che sarà segnato nel bilancio, ove la sua proposta passi. In Sicilia, egli dice, i comuni sono stati obbligati a dare essi il supplemento di congrua; ma in virtù di qual legge? In virtù di una legge che si è creduta in vigore, il concordato del 1818. È impolitico (soggiunge egli) crederlo ancora vigente, perchè è un trattato sì, ma un trattato finito col l'estinguersi della sovranità delle Due Sicilie.

Soltanto una circolare del 1869 (continua egli) e coerentemente ad essa i pronunziati del Consiglio di Stato, ed i responsi ancora della Corte di cassazione, farebbero credere l'esistenza di questa legge; ed anzi ritengono, in virtù di questa legge come tuttora esistente, che i comuni sieno obbligati a pagare questi supplementi di congrue. E da ul-

timo afferma che malamente s'invoca, quando si toglie di mezzo il concordato del 1818, la legge comunale e provinciale, perchè anzi essa, se io non ho male inteso l'argomento dell'onorevole Picardi, in quanto alle spese obbligatorie le enumera, e non indica tra esse quelle pel supplemento alle congrue dei parroci.

Io porto opinione contraria, e la esterno appunto perchè è stata posta la questione; lasciare senza risposta le osservazioni dell'onorevole Picardi, sarebbe mancare al debito mio.

Era necessario che fosse revocato il concordato del 1818, come si è fatto nelle provincie meridionali del continente. Il concordato non era già un patto internazionale, ma un patto tra la podestà ecclesiastica e la podestà civile; ed avea forza di legge per effetto della stessa sovranità civile. Quando questa sovranità civile soggiacque ad una trasformazione, poteva essere revocato dal nuovo Governo. E difatti noi l'abbiamo revocato con un decreto del 1861 nelle provincie continentali.

Il Governo luogotenenziale aveva pieni poteri, i quali poi furono riconosciuti come legittimamente esercitati, perchè il primo Parlamento italiano nel 1861 non ebbe a fare alcuna riserva sopra questo decreto fatto a Napoli nel 1861.

Ora, finchè in Sicilia non si fosse pubblicato un atto revocativo, sia della dittatura, sia della luogotenenza che succedette alla dittatura, il concordato del 1818, non si poteva considerare come revocato. E perciò troviamo risolta dalla giurisprudenza la questione; e troviamo la Corte di cassazione che ha considerato doversi in vista di quel concordato pagare dai comuni il supplemento alle congrue. E le leggi eversive non hanno annullato questo concordato: invece esso è rimasto parte in vigore ed in parte tolto. E difatti la legge posteriore annulla la legge anteriore; ma quanto alle leggi anteriori, che non sono contemplate nella legge posteriore, le antiche disposizioni rimangono in vigore.

L'onorevole Picardi ci parla dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale; ma non ha pensato ad un ultimo paragrafo di questo articolo. Nell'articolo 116 è detto:

“ Sono obbligatorie le spese:

“ 1° Per l'ufficio e per l'archivio.

“ 2° Per gli stipendi, ecc, ecc.

E qui sono enumerate 20 materie che ometto di leggere per non tediare la Camera.

Ma dopo l'enumerazione di queste materie, aggiungesi in apposito paragrafo:

“ Generalmente sono obbligatorie le spese che gravano i comuni per tutte quelle cose che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno. ”

Dunque mi pare che da questo lato non si possa, da parte del Governo, assumere impegni.

Aggiungerò da ultimo che nella legge del 1866 all'articolo 28 si è tenuto conto di questo, inquantochè si è detto che “ saranno pagati a carico del Fondo per il culto non solo gli oneri contrattuali che gravano sopra i beni passati al Demanio, non solo le pensioni, ma tutti gli oneri che gravavano il bilancio dello Stato per ispesse di culto. E poi si soggiunge: il n. 4 e quindi il n. 5; e dico n. 4 e poi n. 5 perchè nelle prime parole dell'articolo 28 sta enunciato il modo in cui bisogna fare siffatti pagamenti, cioè nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili. Cosicchè non si può passare a fare i pagamenti segnati nel numero quinto se non quando si siano fatti i pagamenti segnati nel numero quarto.

Ebbene, nel numero quarto è contemplato l'assegno ai parroci, che compresi i prodotti casuali, ecc., non raggiungano la rendita di lire 800 annue. Poi al numero quinto si dice: I pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per ispesse di culto, ecc. Ed ora, o signori, mi pare che sia troncata ogni controversia, perchè non ci sarà alcuno che vorrà mettere in dubitazione come tra le spese di culto vadano comprese quelle che debbono esser fatte per integrare le congrue ai parroci; perchè mi pare che del culto sia elemento precipuo, non solo l'ufficiatura e la riparazione delle chiese, ma la cura delle anime, parte essenziale del culto.

Se l'assegno manca, come volete che il parroco adempia ai suoi uffici? Come volete che ministri i sacramenti?

Dunque io credo che debba considerarsi come estraneo alla nostra discussione questo punto. Lascio interamente alla discrezione, alla libertà dell'onorevole Picardi il far uso del suo diritto d'iniziativa parlamentare. A me pare non potersi mettere in dubbio che il Governo non possa assumere alcun impegno nè fare altra dichiarazione. E poi c'è da considerare di più, che queste sono tutte questioni giuridiche. Come può il Governo farsi giudice ed interpretare? Esso non ha la competenza per potersi pronunziare su questa questione.

Io pertanto sopra questo punto non aggiungerò altre parole. Ma una questione molto più grave ci è venuta a presentare l'onorevole Billia.

Egli dice: io vado contro una corrente di sentimentalismo, e vado contro questa corrente in nome di un principio di giustizia, di un principio di diritto, di un principio di politica, e di un principio di finanza. E soggiunge che sarebbe un falso sentimentalismo il voler tendere la mano ai nemici della patria, il volere agevolare, violando la legge, coloro i quali avversano le nostre istituzioni; coloro i quali saranno sempre nostri nemici, poichè noi sperando per via una conciliazione col clero, andiamo

Immagini di ben seguendo false,
Che nulla promission rendono intera.

Noi non dobbiamo giuridicamente il sussidio che è stanziato in bilancio; noi non possiamo ammetterlo, perchè la stessa legge del 28 giugno ce lo vieta; e poi ancorchè venisse dalla legge il dovere giuridico di dare questo int'gramento alle congrue, non se ne sarebbero verificate le condizioni.

Ora, anzitutto, o signori, vediamo se queste condizioni si sono verificate, poichè parmi opportuno cominciare da quest'ordine di argomentazioni.

Posto che si trattasse di un debito (ci si dice) voi lo dovete quando le condizioni finanziarie del Fondo pel culto ve lo permettano, perchè l'articolo 28 dice: “ e nella misura dei fondi disponibili. ” Ciò vuol dire che se non avete fondi disponibili, voi non potete iscrivere questo capitolo nel vostro bilancio.

Dunque la prima domanda è questa: è disponibile questa somma? Noi abbiamo mostrato da quali economie trarremo questa somma, cioè, da economie le quali provengono in virtù di disposizioni legislative, che hanno ridotto certe spese per culto; ridotte quelle spese, abbiamo una economia di 80,000 lire per il restauro di certe chiese di diritto patronato alle quali sopperiscono gli Economati. Ancora possiamo noi fare altri risparmi sui capitoli 23, 29 e 31, in modo da avere altre lire dugentocinquanta di risparmio. E così si è venuta a formare una somma di lire 300,000.

Ma no, dice l'onorevole Billia, avete fatto male i vostri conti. La somma non è disponibile. Poichè se pure queste economie che fate vi rappresentano un avanzo, voi, per quella massima che, *non intelliguntur bona nisi deducto aere alieno*, voi avete un debito a soddisfare. E lo avete confessato con la vostra Commissione del bilancio alla fine della relazione, dove è detto che esiste ancora un debito residuale verso lo Stato di 3 milioni di lire. Onde se si ha questo debito vuol dire,

che le 300,000 lire si potranno destinare a diminuirlo.

Invece dunque di distribuirle ai parroci poveri si paghino i debiti: ecco che cosa dice l'onorevole Billia.

Ma io rispondo brevemente all'onorevole Billia che ei non ha veduto che c'è un avanzo. L'entrata presente del Fondo per il culto è di 30 milioni, distinta in una somma di 24 milioni per entrate ordinarie e 6 milioni per entrate straordinarie. Questa entrata straordinaria noi la diciamo eventuale, perchè non si può precisare *a priori*, ma vi è a fare delle congetture in virtù di tutto ciò che ci presentano i bilanci consuntivi passati, e l'esame portato su questi dalla Commissione del bilancio.

Ma avete dimenticato (soggiunge l'onorevole Billia) un'altra condizione di cose.

Avete dimenticato di avere alcune questioni pendenti col Demanio, e l'esistenza di una Commissione nominata per disaminare appunto queste questioni.

E sapete voi quale sarà la risultanza del decidere di queste questioni? Certi conti *di dare e di avere*? No. Domando perdono all'onorevole Billia, egli è caduto in un errore; imperocchè le questioni che sono state mosse, sono state mosse dal Fondo per il culto contro il Demanio, pretendendosi il primo creditore di certe somme verso il secondo. Ecco che tutte le questioni si riassumono in questo concetto: crediamo di esser creditori.

Ma se pure queste questioni saranno risolte contro l'amministrazione del Fondo per il culto, quale sarà la conseguenza? Non certo la menomazione dell'attuale patrimonio.

Vuol dire che non sarà impinguato questo patrimonio di quel che noi crediamo essergli dovuto dal Demanio.

Dunque, da questo lato, si tranquillizzi la coscienza dell'onorevole Billia: il Fondo per il culto non sarà esposto ad essere speso in largizioni, quando non abbiamo, come Fondo per il culto, adempiuto puntualmente agli obblighi verso le finanze dello Stato.

Ma vi è un'altra considerazione, diceva l'onorevole Billia; voi dovevate dimostrare la condizione vera della indigenza; e la indigenza non solo pei redditi ordinari, ma per il complesso dei redditi ordinari e degli eventuali; e voi ci avete presentato un elenco che muoverà a riso: poichè esso non rivela il vero stato delle cose; anzi è fallace.

Ma, se si trattasse, in questo momento, di stabilire una ripartizione della somma, di deter-

minare che a tale parrocchia daremo 50 lire, a tale altra 60, a tale altra 100, si direbbe benissimo: quell'elenco non sarebbe sufficiente; ma noi stessi, quando vi si presentò quell'elenco, vi abbiamo detto: abbiamo una fonte dalla quale è venuto; non certo quella degli uscieri comunali; abbiamo desunto le notizie dalle intendenze di finanza, le quali ne trassero gli elementi dalle denunzie presentate per la tassa di manomorta. E ci sono moltissime parrocchie le quali appunto, come hanno beni certi ed accertati per altre vie, non superiori a lire 300, non vanno soggette alla denunzia della tassa di manomorta; e per queste non si sono potute aver notizie ulteriori. Ma abbiamo detto ancora: le denunzie non sono base sicura ed indiscutibile per accertare la vera consistenza della rendita, se prima non vengono regolarmente e singolarmente rivedute.

E poi, soggiungo all'onorevole Billia, vi sono già le disposizioni di legge delle quali ho parlato, alle quali si riferiva la nota ministeriale del 1881; vi è una Giunta la quale deve esaminare e cribrare il vero stato di reddito delle singole parrocchie, ed in generale, i supplementi di congrua, anche quelli i quali sono determinati da leggi anteriori, e che non hanno nulla che fare con quest'articolo 28 della legge del giugno del 1866, e richiedono tutte che una Giunta venga ad esaminare questa materia.

Ora quale sarà il debito del Governo allorchè questo capitolo sia passato, e sarà stanziato in bilancio?

Consacrato il principio, con una circolare si avvertiranno tutti gli interessati a presentare i loro documenti; essi debbono fare la dimostrazione di avere un reddito che, compresi gli eventuali proventi, non raggiunga la somma di lire 400 annue; spetterà ad essi, che vengono a domandare, di dare le prove. Non tema dunque, si rassicuri l'onorevole Billia, che la legge sarà rispettata; si persuada che non mancano le condizioni per lo adempimento della legge medesima.

Ma è voluto dalla legge il provvedimento che oggi vi proponiamo? Mi pare che sia chiaro che quando si pubblicò la legge del 1866, si fece come una promessa. L'adempimento di questa promessa fu lasciato all'opera del tempo ed in questo v'è alcunchè di elastico nel dirsi che l'erogazione si sarebbe fatta secondo la misura dei fondi disponibili. La parte elastica della promessa, onorevole Billia, non istà nel numero 4 che ci determina l'uso, la parte di promessa che può prestarsi ad elasticità sta nel dire, ed era naturale che si prevedesse questo per le immense

operazioni da farsi per l'accertamento, per la liquidazione, e per la conversione, o per certi altri oneri che gravano sul Fondo del culto, era naturale, dico, che si prevedessero queste ristrettezze. Epperò fu detto: tutto ciò faremo nella misura della possibilità, noi faremo quest'uso di ciò che rimane. Questo è comando che viene dalla legge; e non è più da fare questione se sia moralità, se sia politica, se si debba agli amici dare vantaggio, e ai nemici dare detrimento, cioè continuare ad osservare certa massima, che io trovo nei Memorabili di Socrate, raccolti da Senofonte, come la massima della morale antica, o se si tratta invece di dover informare i nostri atti a quella, che si chiama carità evangelica, malgrado che fosse poco politica, alla bella sentenza, che, mi pare, informi tutta la civiltà moderna: *Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos.*

Si dirà che adduco una sentenza dell'evangelio, ma siamo in tema di sacrestia, e mi sarà consentito ripetere una massima dell'evangelio. *(Si ride)*

“Ma è egli vero che il basso clero è nemico dell'Italia?”

Per poco vorrei concederlo.

Dovremo, per questo, noi rinunciare di adempiere la legge verso il basso clero?

Giustizia per tutti, ed anche per i nemici.

“Ma non si riconcilieranno con voi; ma grideranno sempre.”

Gridino pure a loro posta, il mondo darà loro torto.

Io già ho fede che se anche vi fossero nel basso clero elementi ancora nemici, per l'efficacia che viene dall'alto clero, per quella inevitabile legge che “dall'alto vengono certi movimenti nelle sfere inferiori, quando lo Stato si presenta come lo Stato e non già come un partito, quando lo Stato si presenta come incarnazione della legge e della giustizia, allora, per questo santo principio della legge e della giustizia, pure i suoi avversari saranno forzati ad inchinarsi.

Ma noi non abbiamo a proporci lo scopo della conciliazione: abbiamo il dovere di eseguire questa legge.

L'onorevole Billia dice che il provvedimento che proponiamo non è buono neppure dal lato finanziario.

Ma domando perdono.

Qui non si tratta della finanza dello Stato, si tratta della finanza ecclesiastica, del patrimo-

nio ecclesiastico. Voi siete venuti, con una distinzione sottile a dirci che gli Enti soppressi sono una cosa; gli Enti conservati sono un'altra: ora il Fondo del culto rappresenta gli Enti soppressi, le parrocchie rappresentano gli Enti conservati. E ne avete desunto che noi non abbiamo tolto nulla agli Enti conservati, e nulla ad essi dobbiamo.

Ma dinanzi ad un alto concetto, cotesta distinzione sottile, non può aver valore, onorevole Billia.

Prescindendo dal dire quello che sarebbe elementare, cioè che questa distinzione non è fatta dalla legge, la legge del 1866 non ha voluto questo che voi le attribuite; ch'è anzi, malgrado questa distinzione che voi fate, vi ha detto: dai fondi provenienti dal patrimonio degli enti soppressi, voi darete un supplemento di congrua agli enti conservati; quindi ha troncato dalle radici la possibilità di ogni efficacia alla vostra distinzione.

Ma gli enti conservati e gli enti soppressi che cosa sono, se non il patrimonio dei credenti della Chiesa cattolica?

Ebbene con questa disposizione che cosa si è voluto fare? Abbiamo voluto abolire quello che appartiene al vecchio, al medio-evo, ma non tutto, bensì quello che è putrefatto, che va a ritroso della civiltà; abbiamo abolito gli ordini monastici. Ecco gli enti soppressi!

Ma coloro che credenti un tempo, avevano la fede che gli ordini monastici fossero un elemento essenziale e per la vita terrestre e per la felicità del mondo avvenire, hanno pure diritto di essere rispettati nei loro sentimenti religiosi, che si condensano nell'incremento della religione stessa.

Ebbene bisogna trasformare l'esplicazione di questi sentimenti religiosi, la quale vuole l'incremento della religione; e quest'incremento, che era nelle intenzioni dei fondatori, appunto noi rispettiamo quando gli diamo una forma di esplicazione, che corrisponda alle condizioni mutate della società moderna.

Ora nelle mutate condizioni della società moderna, ci resta qualche cosa che è vivo, ci resta qualche cosa che mentre si rannoda all'antico non può considerarsi come vecchio, come putrefatto; la parrocchia è nella vita religiosa quello che è il comune in tutte le altre condizioni della vita sociale.

Signori, tutte le istituzioni del medio evo sono crollate innanzi all'opera dei tempi; innanzi al soffio potente della rivoluzione tutto è crollato, e specialmente il feudalismo; ma vi è un feu-

dalismo che non ha potuto crollare, perchè è incarnato ne' dogmi destinati a rappresentare l'immobilità, la cristallizzazione.

Questo feudalismo rimasto immobile e potente è l'alto clero, o signori. Esso è pingue di grosse entrate. Ma, il basso clero, il clero dei parroci, di quei parroci che vivono presso le moltitudini, sia nelle città, sia nelle campagne, ed a coloro che sono stanchi delle fatiche del giorno dicono la parola di conforto, dicono la parola che è fondamento di moralità sociale, ha bisogno del nostro aiuto per fortificarsi di rincontro all'alto clero. Al basso clero non dobbiamo noi rivolgere la nostra attenzione?

Non sono certamente io di quella scuola, che oramai è scuola maledetta e stigmatizzata, di quella scuola la quale insegna che la religione debba essere non insinuata, ma imposta col ferro e col fuoco; ma dobbiamo per altro lasciare questa religione libera nella sua espansione, libera nella sua esplicazione, e far sì che essa nel suo svolgimento non venga ad attraversare il movimento della società moderna.

Ebbene, la parola religiosa che è dai parroci pronunziata a conforto di chi lavora, è forse tale che noi dobbiamo considerarla come nemica delle istituzioni, come nemica dell'ordine sociale?

No, le nostre tendenze libere e progressive debbono essere appunto verso quella che fu detta la parte democratica del clero.

Io non verrò a dirvi quali e quanti del basso clero in Italia abbiano partecipato al movimento rivoluzionario; se non tutti hanno potuto seguirne l'esempio, ciò è dipeso da quello spirito di obbedienza assoluta che li comprime, che li rende talvolta schiavi del potere dell'alto clero che li governa. Vogliamo ora noi colla nostra ingiustizia far sì che si possa dire dai nemici d'ogni progresso e d'ogni libertà che ben fanno i numerosissimi chierici del basso clero ad essere gli avversari della patria, perchè la patria non dà ad essi neppure l'obolo per vivere, che toglie ad essi persino i mezzi di poter compiere il loro ministero, consecrato all'educazione religiosa e morale delle moltitudini?

Eccovi, o signori, lo spirito della legge del 1866 rivelato in quest'articolo 28.

D'altro canto a me non pare che il provvedere ai parroci poveri sia opera antifinanziaria, perchè non si tratta della finanza dello Stato. Queste 300 mila lire resterebbero a formare un deposito inutile, imperocchè noi non le dobbiamo spendere per le riparazioni delle chiese, quando sovra altri fondi quelle riparazioni ricar-

dono; nè le dobbiamo spendere per la uffiziatura in altre chiese; tutti quei cespiti, da cui abbiamo racimolate queste 300 mila lire, non hanno ragione di essere. Dunque, che si farà di queste 300 mila lire? Io comprendo che si debbe pagare anche il debito alla finanza, ma noi abbiamo un avanzo di sei milioni per pagare i tre milioni di debito residuale.

Del rimanente se per questo la finanza dovesse aspettare qualche anno perchè sia tolto il credito che essa vanta da ulteriori risparmi che l'amministrazione potrà fare, certo non avrà alcuna ragione di dolersi, se ai poveri parroci, a coloro che non raggiungono le 400 lire, per mantenere la loro chiesa ed esercitarvi la cura delle anime, noi, non usando del denaro nostro, ma del denaro della Chiesa, diciamo: giovatevi di queste 300 mila lire, perchè è danaro dei credenti, è danaro del cattolicesimo; questo denaro non può essere versato a piene mani, perchè non abbiamo ancora i mezzi, ma sia versato a voi; e se più potremo nei venturi anni, anche di più vi daremo. E, dopo ciò, ci siano amici, o ci siano nemici, avremo fatta la giustizia, avremo servito la civiltà e la religione ad un tempo; e questo ci basta. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. (*Segni di attenzione*) La questione che si dibatte è morale e politica. Certo la nostra legislazione ecclesiastica non è un modello della specie; ed io non potrei accettarla in tutte le sue parti.

Il mio ideale è il sistema americano — lo Stato sovrano, i culti tutti liberi nell'orbita dello Stato, e sotto la sua tutela. — E qualora questo sistema potesse attuarsi nella vecchia Europa, il che ancora mi pare difficile, sarebbe un grande progresso nella via della libertà.

Giova intanto ricordare che queste idee non poterono trionfare tutte le volte che alla Camera nostra si discusse delle funzioni della Chiesa e del regime della medesima nei suoi rapporti con lo Stato.

Nè da noi, dal 1864 in poi, nè da quelli che ci precedettero nelle discussioni fatte al 1854 in Piemonte, bisogna convenirne, si ebbe il coraggio di distruggere tutto quello che si era stabilito in passato, e che era ed è ostile alla moderna società. Con un'opera continua e costante la Chiesa avea fatto le sue conquiste, usurpando sovente i diritti dello Stato, e quando venne il giorno della libertà, in tutte le leggi si venne sempre ad un sistema di transazioni.

Il danno che queste transazioni potranno arrecare in avvenire è ancora incalcolabile. Noi abbiamo sopresse le corporazioni religiose; ma per non aver saputo fare la legge del 1860, come sarebbe stato utile e necessario, quelle corporazioni risorgono più potenti di prima; onde possiamo dire che il nostro paese ne è un'altra volta invaso, e la legge è impotente contro di esse.

Si diceva comunemente: nei paesi retti a libertà non bisogna portare restrizioni all'esercizio della libertà stessa; i cittadini devono avere pienissimo diritto anche di associarsi per fini religiosi, e voi, vietandolo con un articolo di legge, verreste ad offendere quel principio santissimo di libertà di riunione e di associazione, il quale è la vita di tutti i paesi civili.

In teoria la cosa va; ma nel fatto noi ci dobbiamo ricordare quello che da diciotto secoli la Chiesa aveva fatto, distruggendo cioè tutto ciò che era intorno ad essa, e che lo impediva di estendersi. Con l'azione sua, la Chiesa rese impossibile fino ai nostri giorni la libertà di coscienza e dei culti.

Nulla di manco le cose sono quelle che sono, e finchè non verrà un Parlamento od un Governo, e dirò anche di più, finchè nel popolo non sarà sentito il bisogno di certe riforme, le quali potranno ben essere discutibili, ma è certo che hanno la loro importanza, bisognerà attendere ancora molto l'attuazione del sistema americano; onde bisogna ragionare intanto e provvedere secondo il sistema da noi adottato.

L'onorevole amico mio il deputato Picardi, a proposito di questo capitolo del bilancio dei culti, ha sollevato una questione di grandissima importanza. Egli ha detto che in conseguenza del concordato del 1818 si crede che i comuni della Sicilia siano obbligati a supplire alle congrue dei parroci. Egli quasi rimproverò che al 1860 non si sia pensato ad abolirlo questo concordato come poscia si fece nel Napoletano il 17 febbraio 1861.

L'amico mio Picardi si ricorderà quali erano le condizioni morali del nostro paese nel 1860, e quali, dirò pure, erano state nel 1848.

La Sicilia era uno Stato il quale, antico per gli ordini parlamentari, per quanto si riferiva alla Chiesa, aveva un regime tutto suo proprio.

Da noi il Re era Papa; e nel Governo assoluto del Re vi era quello che alcuni desidererebbero, cioè la unità completa dei pubblici poteri.

Il Re era tutto; il Re non solo aveva giurisdizione sugli ordini civili dello Stato, ma anche su quelli della Chiesa. Da noi il Re nominava, il Papa

consacrava; il Re si presentava come vicario de Papa, ed assisteva alle funzioni religiose.

Era questo un sistema, il quale, se considerato nella sua costituzione, potrebbe avere un po' dello autoeratico, nelle sue conseguenze però produceva così mirabili effetti, che la storia non potrà mai dimenticare.

Il clero siciliano non fu mai papista; il clero siciliano si confuse sempre col popolo e guardò sempre il Re, come lo guardavano tutti gli altri cittadini, e provava per lui quei sentimenti di amore o di odio che ispirava il suo governo. Buono o cattivo lo giudicava e si ribellava contro di lui come si ribellavano gli altri cittadini; ed il Re puniva il clero od in via disciplinare, o secondo il diritto comune, quando gli pareva che il clero fosse di nocumento agli ordini della monarchia assoluta.

Dal 1820 al 1860, ricordo tempi a noi vicini, voi trovate in Sicilia preti e frati nelle rivoluzioni; preti e frati alla ghigliottina per reati di lesa maestà, per aver cospirato contro il Re, e per aver voluto, insieme al popolo, la libertà dei cittadini.

Tutti i miei contemporanei si rammenteranno, che i cappuccini al 1848 vennero alle barricate in Palermo; anzi furono costruttori di barricate. Venne la reazione al 1849, ed il Re esercitò le sue violenze, tanto sui laici, quanto sul clero. Monsignor Cilluffo, ricordo un personaggio, il quale era stato vescovo e giudice della regia legazione, fu destituito per avere quale pari del regno votata la decadenza dei Borboni; ed il suo posto fu dato ad un prelado reazionario e fedele al Re.

Del resto esempi di patriottismo nel clero non ne mancarono anche nelle altre parti d'Italia. Nella Lombardia certo il Re non esercitava la medesima podestà ecclesiastica che aveva quello di Sicilia; ma per quella sovrana autorità che la dinastia degli Ausburgo, fino dai tempi di Maria Teresa, si era presa ed aveva esercitato nelle cose ecclesiastiche, il clero ambrosiano dette prove di civismo, ed anch'esso conta dei martiri alla causa della libertà. Voi tutti ricordate il Tazzoli, il Grazioli, i martiri di Belfiore, e parecchi altri, i quali anch'essi subirono le violenze della tirannide.

Questa è la nostra istoria. Certamente i fatti del 1848, non potrebbero confondersi coi precedenti che la Sicilia ricorda, appunto perchè il movimento del 1848 fu guelfo.

Comunque siasi trovò un germe da fecondare nel paese e non possiamo noi ritenere che il nostro

clero nella sua storia antica sia come quello degli altri paesi del mondo.

In questo stato di cose, a prescindere dalla breve vita dei Ministeri del 1860 (noi ebbero la vita della farfalla — vi furono Ministeri che non durarono che 25 o 26 giorni e soprattutto quelli che avevano iniziato il grande movimento nazionale) noi non potremmo, per tante altre ragioni, pensare al concordato del 1818. Comunque siasi, oltre alle ragioni espresse su questo proposito dal ministro guardasigilli, alle quali mi associo completamente, evvi qualche altra ragione per ritenere che il concordato del 1818, nonostante la mancata legge di soppressione, non possa più ritenersi come una legge dello Stato.

Dopo la legge delle guarentigie, e dopo la proclamazione del principio nazionale di *libera Chiesa in libero Stato*, finirono i motivi delle contrattazioni tra la Chiesa e lo Stato, ed oggi come base della nostra legislazione ecclesiastica non possiamo attingere la nostra autorità se non che a quelle leggi che il Parlamento ha fatto.

Se non che per quanto si riferisce alle congrue parrocchiali di Sicilia io temo che il concordato del 1818 non sia il vero documento a cui i parroci possono attingere i loro diritti.

Prima del concordato del 1818 c'era un diritto siculo ecclesiastico tutto speciale all'uopo; ci erano leggi e prammatiche speciali che dei parroci e dei vescovi si erano occupate. Laonde, anche ammesso che il concordato del 1818 fosse abolito di fatto e di diritto, io dubito che ricorrendo a quelle leggi e a quelle prammatiche, che il concordato non fece che riconoscere, i parroci potrebbero aver ragione di chiedere il supplemento delle congrue; a meno che il Parlamento credesse di venire ad una legge radicale che dichiarasse la completa divisione dello Stato dalla Chiesa, lasciando unicamente ai credenti l'obbligo di pagare i servizi del culto.

Ed è appunto questa legge che a noi manca.

Non solo cotesta legge a noi manca, ma la legge del luglio 1866 sull'abolizione delle corporazioni religiose, al suo articolo 28 n. 4, fa un obbligo speciale allo Stato di pensare ai parroci. Capisco, che questo n. 4 è preceduto da altri obblighi che sono indicati nei primi tre numeri. Capisco, che finchè il Fondo pel culto non avrà tante somme nel suo bilancio da poter adempiere a quest'obbligo i parroci non avranno un diritto effettivo attuale, per domandare questo supplemento di congrua.

Ma la legge c'è, e non si può fare a meno di eseguirla. Aggiungete poi alla legge del 1866 l'arti-

colo 87 della legge comunale e provinciale la quale parla di cappellani che potrebbero, anzi dovrebbero essere nominati dall'amministrazione municipale; il che ricorda obblighi anteriori che si potrebbero avere e che esistono nei nostri comuni per la nomina di certi funzionari della Chiesa.

Inoltre vi sono delle parrocchie di patronato regio e di patronato privato. Finchè l'articolo 15 della legge sulle guarentigie rimanga qual'è, la grande teoria della "libera Chiesa in libero Stato" non potrà neanche essere attuata.

Tutti i guardasigilli, nessuno escluso, nè di Destra nè di Sinistra, non hanno saputo far rispettare il diritto di patronato regio, onde in questo il Vaticano ha fatto quello che ha voluto. In virtù di quell'articolo, tutte le nomine di patronato, o di vescovi o di parroci fatte dal Papa sono nulle canonicamente; ma voi però non avete visto nessun ministro di giustizia e di culto che avesse contrastato questa usurpazione del Vaticano. Si è seguito un sistema abbastanza modesto, il sistema cioè di nominare il diocesano od il parroco di patronato regio, dopo che era stato nominato dal Papa!

Quale sarebbe il metodo più logico, quando non abbiamo il coraggio di sostenere e far rispettare i diritti di suprema regalia della Corona? L'abolizione del patronato. (*Benissimo!*)

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Siamo d'accordo.

Crispi. Fate il debito vostro, perchè i diritti giurisdizionali del Re sieno esercitati e rispettati, o venite con una legge a togliere questa costante e continua umiliazione, che ci viene inflitta dal Papa, il quale non ha se non che il diritto di consacrare i proposti dal Re, mentre invece è lui che li nomina.

È doloroso, e signori, il constatare che i nostri tiranni tennero molto a questo diritto patronale, e che i Papi non osarono mai opporsi, a che quei principi l'esercitassero. Ed ora l'Italia libera, forte di 30 milioni di abitanti...

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Siamo d'accordo.

Crispi. ... con un Re che dovrebbe essere potente, e che i suoi ministri non sanno farlo tale, dobbiamo cedere a colui che giustamente l'onorevole Billia chiamava il nostro nemico, e dobbiamo permettergli l'esercizio di una potestà che potremmo contrastargli senza alcun pericolo e con sicuro successo...

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Crispi. Vi è tutta una legislazione a rifare, o signori.

Cedere al Papa; e questo è un sistema, ma fatelo per legge. Ma se credete invece, come io credo, che lo Stato sovrano debba esso imperare, e che in Italia, nell'orbita delle istituzioni, Papa e Rabbino, vescovo evangelico e vescovo cattolico, siano tutti uguali dinanzi alla legge, e che non c'è che un solo sovrano Umberto I Re, allora il cammino da percorrere dev'essere tutt'altro, e le leggi politiche da discutere e votare dovrebbero essere ispirate da un alto sentimento di dignità nazionale.

Avete questo coraggio? L'ha la Camera? Lo vedremo a suo tempo! (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Debbo fare soltanto una brevissima osservazione, alle ultime parole dell'onorevole Crispi.

Fino al 20 febbraio del 1883, ha avuto vigore quel certo *modus vivendi*...

Crispi. Sempre.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Glie lo proverò.

Crispi. Sono venuto qui impreparato a questa discussione, altrimenti potrei mostrare documenti.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. ... quel certo *modus vivendi*; ma facendolo cessare si fece la riserva....

Crispi. Chiedo di parlare.

Pessina, ministro di grazia e giustizia ... per le domande presentate sino a quel giorno.

E se dopo quella data si sono verificate nomine che sembrano convalidare la sussistenza di quel *modus vivendi*, questo è avvenuto perchè la domanda era anteriore al 20 febbraio 1883.

L'onorevole Crispi ha messo il dito sulla piaga, accennando ad uno stato di cose che addimanda una soluzione, ma al rimedio che egli addita non posso consentire, perchè noi non abbiamo competenza alcuna per annullare le nomine fatte dal Papa nè per nominare chi non è consecrato dal potere sacerdotale.

Questo è uno dei lati del problema. Ma ve n'ha un altro; ed io non posso in questo momento, per la stessa ragione addotta dall'onorevole Crispi, che cioè soltanto incidentalmente si dà luogo a questa discussione, fare alcuna dichiarazione che impegnerebbe la responsabilità, non solo mia, ma dell'intero Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Io posso assicurare l'onorevole ministro

e la Camera che, dacchè esiste il regno d'Italia, per nessuna nomina ad uffici ecclesiastici, sui quali il Re ha il diritto di patronato, è stata fatta una proposta formale. Il Papa anzi è andato un po' più in là.

Per preparare certe nomine in alcune sedi, ha introdotto il sistema dei coadiutori, anticipando così le nomine che spettano al Governo. Ne ricordo una recente, quella dell'attuale arcivescovo di Monreale; ma potrei ricordarne molte altre, e se avessi creduto di parlare oggi su quest'argomento, avrei portato qui un volume di nomine cosiffatte.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Del 1883?

Crispi. Sono venticinque anni che questo diritto non si esercita.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Io parlo dal 1883 in poi.

Crispi. È stato sempre lo stesso. Nel 1883 vi ha potuto essere una sosta. Le vostre nomine il Papa non le accettò mai; come ha deluso il vostro *modus vivendi*.

Non ci illudiamo, o signori, in una questione così seria e vitale.

Non c'è differenza di date; io potrò provare alla prima occasione che tutti i ministri di giustizia, nessuno eccettuato, si sono piegati al Vaticano. (*Commenti*)

Del resto questo è un giuoco che dura da molto tempo. Coteste usurpazioni il Papa le ha tentate più volte; e talora vi è riuscito. Ricorderò un fatto, di tempi a noi vicini, ma che appartiene al regime caduto.

Napoli non aveva il diritto di patronato su i vescovati; la Sicilia l'aveva su tutti, meno due o tre, di nuova creazione.

Al tempo del principe di Trabia, ministro degli ecclesiastici, si inventò una formula curiosa per conservare al Re il patronato pei prelati di Sicilia e per fingere di esercitarlo anche nel continente.

Si fece d'accordo una lista di eleggibili, ed ogni volta che moriva un vescovo si prendeva un nome dalla lista, si proponeva al Papa, e il Papa consacrava il proposto.

Così era almeno rispettata la forma!

Per noi non ci sono che due vie: o romperla col Vaticano, col quale del resto non siamo e non potremo divenire amici, o piegarci. Io non mi piegherei.

Che avverrebbe, o signori, se noi avessimo il coraggio di resistere? Morto il titolare della diocesi, i diocesani resterebbero col vicario generale, e l'Economato avrebbe il vantaggio di riscuotere le rendite della mensa. E quando il Vaticano lo taccaste nella borsa, state sicuri che verrebbe a patti.

Ci manca la competenza, voi dite, contro le nomine pontificie. Non è vero!

La competenza è dei tribunali. L'articolo 17 della legge per le guarentigie, dà ampio diritto alla Chiesa cattolica di fare tutti gli atti che creda, sia in materia spirituale che in materia disciplinare; ma quando questi atti feriscano un diritto della sovranità nazionale, o un diritto dei privati, lo stesso articolo prescrive, che i tribunali giudicheranno.

Sotto l'amministrazione dell'onorevole Conforti, si osò intentare un giudizio contro il vescovo di Chieti, se non isbaglio, appunto per farne dichiarar nulla l'elezione, ch'era stata fatta dal Papa in offesa al diritto del regio patronato; ma quel processo non fu più continuato; chi successe all'onorevole Conforti seppelli la questione e si accinse col Papa.

Non è il magistrato, ripeto, ma è il coraggio che manca. (*Approvazioni a sinistra*)

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Con sovrachia recisione l'onorevole Crispi ha detto che non esclude nessuno dei guardasigilli. Io potrei dirgli che nessuno dei miei predecessori ha piegato innanzi al Vaticano. Pure mi limiterò in questo momento a difendere me stesso. E se non intendo far la difesa de' miei predecessori, gli è solo perchè qualche arguto spirito ha detto che io ho sempre qualcheduno a difendere ne' miei discorsi. Quando ho assunto il Ministero, ho trovato varie nomine fatte dal Papa, ma nessuno de' designati ho proposto alla firma del Re per il regio *exequatur*.

Io sono assordato da parecchi, i quali non so se facciano bene o male...

Voci. Deputati? (Interruzioni)

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Non ho il dovere di dirlo.

Voci. Ma noi abbiamo il diritto d'interpretarlo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Sono assordato da molti i quali mi spingono a provocare il regio *exequatur*, tenendo presente sempre il *modus vivendi*. Ma io rispondo con la dichiarazione dell'onorevole Zanardelli fatta in Parlamento. E non sono io solo che trovo necessario seguire quella dichiarazione, ma anche il Consiglio di Stato, il quale, interpellato dai miei antecessori che seguirono l'onorevole Zanardelli, ha risposto: quel *modus vivendi* che un tempo era tollerabile, fino a che nessuno avesse sollevato il velo misterioso,

se oggi fosse messo in pratica, sarebbe un'onta per il Governo italiano. (*Bravo! Benissimo!*) Così sta scritto nel parere del Consiglio di Stato.

Ma nella dichiarazione dell'onorevole Zanardelli era pur detto, che tutte le domande fatte sino a quel giorno egli le considerava come fatte in buona fede e che perciò avrebbe alle domande medesime dato corso secondo il *modus vivendi*.

Ebbene, sotto il mio Ministero si è presentato questo solo caso. Monsignor Giordano era stato nominato coadiutore, colla successione *nunc pro tunc*; la domanda del regio *exequatur* alla bolla pontificia che gli dava la coadiutoria era anteriore alla dichiarazione dell'onorevole Zanardelli; ed io, facendo eco alla stessa dichiarazione, ho creduto che dovesse darsi il regio *exequatur*.

Eppure non ho voluto arrogarmi di risolvere da me solo la questione, ed ho voluto sentire l'avviso del Consiglio di Stato; il quale lo ha dato favorevole non solo per la persona di monsignor Giordano, e per le prove che egli ha dato di essere un eminente prelato, secondo lo spirito moderno del cristianesimo, ma per la teoria consecrata già dal suo precedente responso, che le domande fatte fino al giorno 20 febbraio 1883 devono considerarsi come fatte in buona fede.

E siccome la bolla, che lo investiva come coadiutore aveva già ottenuto il regio *exequatur*, sebbene si fosse detto nel decreto che l'*exequatur* era limitato alla semplice nomina di coadiutore, il Consiglio di Stato ha detto: badate che queste bolle sono irrescindibili, e, quando si dà il regio *exequatur* alla bolla, non si può limitarne la efficacia per la sola coadiutoria, salvo poi il vedere se si debba, o non si debba dare il regio *exequatur* per il diritto della futura successione.

Ho detto queste cose per provvedere alla mia difesa; se l'onorevole Crispi le avesse tenute presenti, non avrebbe affermato con tanta recisione che non trovava a fare eccezione per nessuno, il che significava non voler ammettere neppure un'eccezione per il presente guardasigilli. (*Bene! — Si ride*)

Presidente. Non essendo stata fatta alcuna proposta sul capitolo 36, "Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti in lire 300,000", esso rimane approvato.

Casuali. — Capitolo 37. Spese casuali, 36,000 lire.

Fondo di riserva. — Capitolo 38. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, 200,000 lire.

Capitolo 39. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 50,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 40. Personale fuori ruolo ed in aspettativa (Spese fisse), lire 23,902.

Capitolo 41. Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse), lire 52,500.

Elia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Elia. Io debbo fare all'onorevole guardasigilli una domanda ed una raccomandazione. Giacchè il Fondo per il culto si trova ora in condizioni finanziarie abbastanza buone, io domando all'onorevole ministro se egli creda che sia giunto il momento di dare un collocamento stabile agli scrivani straordinari applicati a quell'amministrazione. Il ministro delle finanze ha presentato un disegno di legge per gli straordinari; ma non so se in esso sieno compresi anche gli straordinari del Fondo pel culto.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. No, no.

Elia. Ebbene, se così è, io prego l'onorevole ministro di provvedere anche per questi, che hanno essi pure titoli alla considerazione del Governo per aver servito tanti e tanti anni l'amministrazione del Fondo pel culto.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Io non sono alieno dal dichiarare che mi occuperò con premura delle condizioni di questi scrivani straordinari.

Elia. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione e ne prendo atto.

Presidente. Non facendosi alcuna proposta, rimane approvato il capitolo 41.

Capitolo 42. Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse) lire 35,000.

Capitolo 43. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine), lire 8,000.

Capitolo 44. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), lire 550,000.

Capitolo 45. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 160,000.

Capitolo 46. Spesa straordinaria per riparazioni

ad edifici di enti ecclesiastici di regio patronato (*per memoria*).

È presente l'onorevole Falconi?

(*Non è presente.*)

Marcora. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marcora. Rivolgo una domanda all'onorevole ministro. Già quando si discusse il bilancio del 1883, io invitai il Governo a sopprimere questo capitolo, perchè sembravami un non senso che a carico del Fondo per il culto dovessero porsi, sotto qualunque forma, spese di riparazione ad edifici di enti ecclesiastici che non gli appartengono, e dai quali non trae alcun frutto, e la Camera nell'anno scorso votò un ordine del giorno all'istesso scopo.

Ora la somma è scomparsa, e sta bene, ma rimane tuttavia il capitolo, sia pure *per memoria*. Perchè ciò?

Non crede il ministro che convenga toglierlo del tutto, per evitare che sotto qualche pretesto la somma si ripresenti in avvenire?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Il capitolo è conservato quest'anno *per memoria*, soltanto per il confronto coll'esercizio passato, ma è naturale che è come fosse cancellato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Guala, relatore. In via di fatto posso assicurare l'onorevole Marcora che ora alle spese di riparazione degli edifici di regio patronato provvedono gli enti stessi; per conseguenza non vi è più nessuna ragione da temere che esse possano ritornare a carico del Fondo per il culto.

Del resto non credo che ci sia alcuna ragione di contabilità che impedisca di togliere totalmente questo capitolo.

Marcora. Ringrazio tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore delle dichiarazioni fatte, e ne prendo atto.

Presidente. Resta approvato il capitolo 46.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 47. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine), lire 190,000.

Capitolo 48. Sborso di capitali in corrispettivo

di stabili già venduti, e che debbono dimesitarsi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati ecc. (Spesa obbligatoria), lire 40,000.

Capitolo 49. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

RIASSUNTO. — Totale della *spesa ordinaria*, lire 23,761,575.50.

Totale della *spesa straordinaria*, lire 1,139,402.

Insieme (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 24,900,977.70.

Coll'approvazione della tabella C rimane anche approvato il paragrafo b dell'articolo secondo del disegno di legge.

Ora passeremo al terzo capoverso dello stesso articolo:

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine dell'amministrazione del Fondo per il culto* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge. »

Leggo quindi l'elenco n. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, a' termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.

Capitolo 7. Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, quietanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a

catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.

Capitolo 13. Tassa di manomorta.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati.

Capitolo 17. Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.

Capitolo 18. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 21. Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi.

Capitolo 22. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 23. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 24. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (decreto dittatoriale 9 giugno 1860).

Capitolo 26. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.

Capitolo 28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.

Spesa straordinaria. — Capitolo 43. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare.

Capitolo 44. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.

Capitolo 47. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.

Articolo 48. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dimesitarsi per devoluzione, sentenze e transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.

Capitolo 49. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e

fondari, e per acquisto di mobili in aumento di inventario; sborso di capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Passiamo al quarto ed ultimo capoverso dell'articolo 2:

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. ”

Leggo l'elenco numero 2:

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a' termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spese per terraggiere ed altre perizie in genere.

Capitolo 13. Tassa di manomorta.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati.

Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna.

Pongo ora a partito l'articolo secondo del disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato.)

Lunedì, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886.

Discussione del bilancio del Ministero della guerra.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1885-86 (Vedi Stampato n. 258-A.)

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 a tutto giugno 1886 in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge. ”

È aperta la discussione generale. Il primo iscritto è l'onorevole Riccio; ha facoltà di parlare.

Riccio. Ho domandato di parlare, non già per fare un discorso, ma semplicemente per rivolgere una breve interrogazione all'onorevole ministro della guerra, intorno alle recenti disposizioni da lui emanate, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito: disposizioni che interessano moltissimo l'avvenire dell'esercito stesso, e per conseguenza anche del paese.

L'onorevole Ricotti, prima di esser ministro della guerra, attaccava il suo predecessore per il pernicioso indirizzo dato al sistema di avanzamento degli ufficiali dell'esercito; e chiudeva il suo discorso del 30 giugno passato, col pronosticare la rovina morale dell'esercito in un tempo più o meno remoto, ove si fosse continuato nel sistema adottato.

Onorevoli colleghi, se per nostra sventura potesse un giorno verificarsi questo triste presagio, capirete bene che sarebbe resa inutile ogni discussione sul bilancio della guerra e sulla difesa dello Stato, poichè con un esercito moralmente rovinato non si potrebbe difendere nulla.

Credo quindi che sia indispensabile esaminare se veramente ci siano cause che possano minacciare anche lontanamente questa futura rovina morale dell'esercito; e se per avventura esistessero, adoperarsi con ogni possa a distruggerle.

A tale oggetto mi permetto esporvi come potrò meglio alcune brevi considerazioni. L'onorevole Ricotti nell'anno scorso alludeva al sistema di avanzamento di favore introdottosi nell'esercito per gli ufficiali di stato maggiore e per quelli che frequentavano la scuola di guerra. Mediante tale sistema alcuni ufficiali, scavalcando una grande quantità di altri ufficiali, arrivavano ad essere superiori a quelli ai quali e per anzianità e forse anche per altri requisiti militari avrebbero dovuto essere sottoposti. E l'onorevole Ricotti a parer mio aveva perfettamente ragione: anzi io debbo dire che per quel sistema era incominciata già quella rovina morale dell'esercito da lui ritenuta alquanto lontana, poichè eransi verificati tali scandali nel-

l'avanzamento degli ufficiali che non potevano a meno di produrre funesti effetti in tutto l'esercito.

La carriera di coloro che più avevano lavorato, sudato, ed esposto la propria vita per la patria era perfettamente arenata. Mentre la classe privilegiata faceva salti meravigliosi, tanto che alcuni raggiunsero perfino i più elevati gradi dell'esercito, in un periodo di tempo relativamente breve di fronte a quello che altri ufficiali, non inferiori ad essi per merito, avevan messo per arrivare a gradi molto inferiori.

Centinaia e centinaia di capitani, con 17 o 18 anni di grado e ricchi di patrie benemerenzze per servizi prestati in parecchie campagne fatte, si videro passare innanzi una grande quantità di ufficiali con 14 o 15 anni di servizio soltanto, che non avevan fatto ancora nulla per il paese e per l'esercito; ufficiali che questi capitani avevan visto arrivare giovinetti nell'esercito ed ai quali avevano insegnato le prime regole del militare contegno, e che poi erano costretti a salutare come superiori, e ricevere dai medesimi ordini e comandi.

Accadevano casi scandalosamente strani e tali da far odiare la carriera militare.

Ne dirò qualcheduno già noto nell'esercito. Per esempio: un capitano che aveva fatto tutte le campagne dell'indipendenza ed anche quella di Crimea, decorato di due medaglie al valore militare e di due croci di cavaliere, si vide un bel giorno arrivare al reggimento come maggiore il suo antico tenente, che qualche volta aveva anche punito, ed il quale poi arrivò fino a tenente colonnello, senza che avesse avuto occasione di far gran cosa per la patria; mentre l'altro, nonostante le sue campagne, le sue croci, le sue medaglie restava ancora capitano.

Un altro esempio. Due fratelli escono dall'Accademia lo stesso giorno, l'uno è approvato e passa subito tenente nelle armi dotte, l'altro è riprovato e passa sotto tenente in fanteria. Dopo qualche tempo, mentre quello che era entrato nelle armi dotte era arrivato al grado di capitano, l'altro, che era stato riprovato, era arrivato al grado di tenente colonnello, passando per la scuola di guerra e lo stato maggiore, che avevano avuto il supremo potere di infondergli l'intelligenza e rifocillarlo di tanta sapienza da fargli guadagnare due gradi più del fratello: sapienza del resto che quando poi si veniva ai reggimenti non si capiva troppo bene in che consistesse. Quello che è certo è che sapevano ben poco di ciò che realmente deve farsi nelle fila dell'esercito, e nel mestiere del soldato.

Non citerò altri esempi per non tediare la Camera.

Voci. Dica, dica.

Riccio. Ora un tale stato anormale e immorale di cose non poteva non produrre un profondo malumore nell'esercito, o almeno nella maggior parte degli ufficiali; non poteva non produrre un disordine generale, uno *scardinamento* della disciplina, la quale veniva in tal modo vulnerata nelle sue basi.

L'amore alla vita militare, quell'amore per cui si fanno tanti sacrifici e si sopportano tante fatiche, in molti si era spento. L'impegno, le cure, lo zelo nell'istruzione e nell'educazione dei propri dipendenti nella disciplina e nelle virtù militari in molti non esistevano più, e ogni cosa restava abbandonata a se stessa.

Avvennero però fatti deplorabilissimi di indisciplina che non si erano mai per lo innanzi verificati nell'esercito, e si ripeterono a non lunghi intervalli, e in luoghi diversi, da rendere necessarie e urgenti straordinarie misure di rigore. Avvennero fatti di tale scandalosa pusillanimità, da mostrare che lo spirito e l'educazione militare erano in somma decadenza nell'esercito. La nazione ne restò alquanto scossa ed impensierita, e anche il passato Ministero della guerra non poté certamente restarne edificato; ma, non sapendo scoprirne le vere cause, andò tastoni e ricorse perfino alle influenze atmosferiche per ritrovarle e cercò di spiegare gli atti di pusillanimità anche più brutti della indisciplina stessa, col timor panico. Però tali spiegazioni non erano plausibili; poichè il timor panico suppone sempre una causa ignota che la fantasia esagera, e che lo produce; ma nel fatto cui alludo non vi erano cause ignote: la causa era evidente. Si trattava di un soldato il quale tirava colpi di fucile, vale a dire di un caso identico a quello di un nemico in guerra. Non si trattava d'altro.

E se, innanzi ad un solo nemico, fuggono centinaia di uomini e si precipitano dalle finestre, e si rinchiodano in luoghi che per decenza non nomino; non v'è modo da dare ad intendere che in una tale truppa sia abbondante lo spirito e l'educazione militare.

La causa, invece, di quei fatti trovavasi appunto in quell'abbandono in cui era caduto l'esercito; abbandono che era, alla sua volta, causato principalmente dalle numerose ingiustizie derivanti agli ufficiali dell'esercito da tal sistema di avanzamento al quale alludeva l'onorevole Ricotti; il quale, nella tornata del primo luglio scorso, mostravasi talmente compenetrato del

danno che tale sistema avea prodotto nell'esercito, da accusarsi pubblicamente di non avere avuto il coraggio di estirpare il male dalla radice quando era stato ministro della guerra. Nobile confessione; degna di un uomo leale e franco. Ed io mi permetterò di leggere le parole stesse dell'onorevole Ricotti, tanto a titolo di onore, quanto perchè formano la base delle mie pretese, giacchè io non domando a lui se non ciò che egli domandava al suo predecessore.

Ecco che cosa diceva, nella suddetta tornata, l'onorevole Ricotti al commissario regio che sosteneva per conto del ministro il bilancio del Ministero della guerra: « Egli osservò giustamente che delle condizioni attuali dell'avanzamento nel nostro esercito una parte della colpa spetta anche a me, che non ho provveduto a sistemare diversamente, durante il tempo che fui ministro della guerra. Io riconosco questo mio torto, e molti dei miei amici mi hanno più volte udito a dire che uno degli atti della mia vita politica che ora più mi affligge, si è appunto quello di non avere regolato sopra altre basi l'avanzamento degli ufficiali nell'esercito. Quando fui nominato ministro della guerra nel 1870, il nuovo regolamento che istituiva la scuola di guerra con tutte le sue conseguenze, sull'avanzamento non aveva prodotto che pochissimi effetti, poichè questa scuola era stata aperta nel 1867.

« Negli anni successivi ho capito benissimo che eravamo entrati in una falsa via, lo dico francamente, e che avevamo adottato un sistema di avanzamento disastroso. Per rimediare al male si sarebbe dovuto troncarlo alla radice; distruggendo tutto quanto si era fatto nel 1866. Ma il periodo di prova era ancora troppo breve per adottare un temperamento così energico.

« Non ne ebbi il coraggio, fui vile, ed adottai le mezze misure i temperamenti; applicai i grandi favori, accordati dal regolamento del 1867, agli ufficiali di stato maggiore ed a quelli della scuola di guerra, nel modo più restrittivo che mi era possibile, senza violare il regolamento stesso, e tentai di diminuire, invece di accrescere gli ufficiali dell'arma di linea, che, annualmente, venivano ammessi alla scuola di guerra. »

Continuava poi l'onorevole Ricotti a dire che il male era arrivato a tal punto che non si poteva andare più avanti, senza compromettere l'avvenire dell'esercito; e finiva così:

« Ripeto oggi le mie istanze, e prego, supplico il ministro di non mettere ulteriori indugi, di

provvedere con mezzi efficaci, energici e radicali per troncane un male, che affligge oggi l'ufficialità del nostro esercito. »

Ora, onorevole Ricotti, Ella è tornato ministro. Che cosa ha fatto per togliere gli inconvenienti da lei tanto lamentati?

Sono dispiacente molto di doverlo dire; ma a me pare che non abbia fatto nulla per rimediare alla sostanza del male.

Esaminiamo infatti un poco le recenti disposizioni da lei emanate.

Col decreto 29 marzo 1885 relativo al riordinamento della scuola di guerra, è stato ridotto il numero degli ufficiali che possono entrare annualmente alla scuola di guerra, da 85 a 45. Poi c'è un articolo 7 così concepito:

« (Gli ufficiali dell'arma di cavalleria e fanteria che alla fine del terzo anno di corso alla scuola di guerra ottengono il prescritto diploma d'idoneità, sono promossi a scelta al grado di capitano, semprechè cotinuino ad essere giudicati meritevoli, quando entrino nel primo quinto dei tenenti dell'arma rispettiva. »

Prima era il quarto, ora è il quinto; ma resta sempre il fatto che i tenenti della scuola di guerra scavalcano per una quinta parte i tenenti dell'arma rispettiva.

Vediamo un'altra disposizione che concerne lo stato maggiore in un altro decreto della stessa data.

« Art. 2. I capitani di stato maggiore, sempre che ne siano dichiarati meritevoli, sono promossi a scelta al grado superiore nell'arma di fanteria o di cavalleria, preferibilmente secondo la loro provenienza e tenuto conto della speciale loro attitudine.

« Ciascuno di essi sarà promosso allorchando il capitano che immediatamente lo segue in anzianità nell'arma di fanteria venga ad entrare nel primo quinto del ruolo dell'arma di fanteria.

Adunque resta anche qui sempre, che i capitani di stato maggiore scavalcano la quinta parte dei capitani iscritti nel ruolo dell'arma di fanteria.

Che cosa dunque ha fatto, onorevole ministro? Precisamente quello che fece quando fu ministro l'altra volta, e di che tanto si lamentava Ella stessa d'aver fatto; ha preso le stesse mezze misure e gli stessi temperamenti; e, per ripetere le sue parole: ha applicato i grandi favori accordati dal regolamento del 1867 agli ufficiali di stato maggiore ed a quelli della scuola di guerra nel

modo più ristrettivo che gli è stato possibile senza violare il regolamento medesimo, ed ha diminuito, anzichè accresciuto, il numero degli ufficiali delle armi di linea che annualmente vengono ammessi alla scuola di guerra.

Ma la falsa via nella quale Ella s'era accorto benissimo che eravamo entrati, e che avea capito benissimo che avrebbe prodotto conseguenze disastrose, resta perfettamente intatta con tutte le sue conseguenze, perchè resta intatto lo stesso sistema da Lei stesso riconosciuto necessario di dover esser regolato sopra altre basi. Il male dunque che Ella tanto lamentava non è affatto distrutto. Esso resta perfettamente come era all'epoca in cui fu l'altra volta ministro.

Dove sono dunque i mezzi efficaci, energici, radicali, che l'onorevole Ricotti, deputato, invocava dall'onorevole ministro della guerra suo predecessore? Segniterò a leggere ciò che egli diceva nella tornata anzidetta:

“ Rientrando nell'argomento dell'avanzamento, io osservo che l'esercito da noi sempre, non dico servilmente copiato, ma studiato con cura e perseveranza, si è quello prussiano, perchè ha il merito speciale, non soltanto di avere vinto a Sadowa, a Sédan ed in cento altri combattimenti, ma perchè è un esercito che funziona con un'uniformità di vedute veramente sorprendente ed ammirabile da oltre cinquant'anni. Or bene, se si esamina il ruolo degli ufficiali dell'esercito prussiano, illustrato dalla carriera da ciascuno di essi percorsa, e lo confrontiamo con un ruolo analogo del nostro esercito, ci è veramente da meravigliarsi, e da spaventarsi. In questo esercito, cominciate a trovare il maresciallo Moltke, il quale, nominato ufficiale nel 1822, impiegò ventidue anni per ottenere il grado di maggiore, e soltanto nel 1856, cioè dopo trentaquattro anni di carriera, è nominato maggiore generale. Malgrado questa carriera dal grande maresciallo percorsa a solo titolo di anzianità, assai lenta, a confronto di quella percorsa dalla maggior parte dei nostri attuali tenenti generali e di quella che sarà percorsa dagli attuali giovani ufficiali di stato maggiore ecc. ecc. „ E quindi conchiudeva: “ Per cui non v'è esempio in Prussia da molti anni in qua che un ufficiale superiore di stato maggiore sia stato promosso al grado superiore scavalcando per anzianità uno solo degli ufficiali di egual grado di tutto l'esercito. Qual differenza da quel che succede da noi! „

Dunque, onorevole Ricotti, nell'esercito prussiano che Ella ci mostrava come un modello di perfezione, non si scavalca un solo ufficiale di

tutto l'esercito; ed Ella fa scavalcare nientemeno che la quinta parte dei capitani iscritti nei ruoli dell'arma di fanteria da quelli dello stato maggiore, e la quinta parte dei tenenti da quelli che escono dalla scuola di guerra!

Ma dove è dunque più l'onorevole deputato Ricotti dell'anno scorso? Una delle due. Od egli non credeva ciò che allora diceva; od oggi gli torna a mancare quel coraggio che egli stesso confessò di essergli altra volta mancato nel compiere il suo dovere di ministro. Escludo la prima ipotesi, dappoichè non posso ammettere che un uomo come l'onorevole Ricotti potesse fare a se stesso quei pubblici rimproveri se non avesse perfettamente sentita la convinzione che allora esponeva. Rimane quindi la seconda ipotesi.

Io sono dolentissimo di dover parlare così, onorevole Ricotti, e non parlo, per spirito di opposizione; parlo per risvegliare in Lei quel coraggio che è necessario per vincere quelle difficoltà che, lo riconosco, potranno essere gravi e in proporzione di vecchi abusi da sradicare, ma non tali da non poter essere vinte da un'energica volontà come la sua. (*Bene!*) Parlo perchè io amo l'esercito, e lo voglio degno della nazione, dei sacrifici che questa fa per mantenerlo, e del nobile scopo che è chiamato a compiere, la difesa del Re e della patria; e non già quasi un feudo da sfruttarsi ad esclusivo beneficio di una casta. (*Bravo!*)

Conchiudo adunque quello che ho detto fin qui colle seguenti domande:

1^a Perchè, onorevole Ricotti, non fa ora quello che si pentiva di non aver fatto quando fu altra volta ministro?

2^a Perchè non esce dalla falsa via nella quale si accorse benissimo che eravamo entrati, e che credeva capace di produrre conseguenze disastrose?

3^a Perchè non regola ora sopra altre basi l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, dal momento che il non avere così fatto altra volta, costituiva uno degli atti della sua vita politica che maggiormente lo affliggeva?

4^a Perchè non usa Ella ora quei mezzi efficaci, energici, radicali, che scongiurava il suo predecessore di adoperare?

5^a Perchè non imita ora, anche nel sistema di avanzamento, l'esercito prussiano che ci mostra a modello, e la cui differenza col nostro sistema lo spaventava a dirittura nell'anno scorso?

Aspetto una risposta.

Però, tutto quanto ho detto finora tende a scongiurare un male futuro dell'esercito. Ma come

rimedierà al male presente, al male già fatto, che Ella stessa riconobbe assai grave?

E noti, onorevole ministro, che la disciplina militare potrebbe impedirle di vedere in tutta la sua estensione oggi cotesto male che però, in caso di una guerra potrebbe comparire. Imperocchè la questione del battersi o non battersi, onorevole Ricotti, Ella me lo insegna, è una questione molto complessa. Un esercito si batte o non si batte, si batte bene o non si batte bene, a seconda che i suoi ufficiali sono buoni o non sono buoni; poichè è una verità inconcussa che la truppa vale tanto quanto valgono i suoi ufficiali.

Ora, onorevole Ricotti, non le pare che una truppa, i cui ufficiali per la maggior parte sono afflitti da una piaga profonda, per curare la quale Ella stessa crede necessari rimedi urgenti e radicali, sia nella più infelice condizione per essere una truppa buona?

È poi anche una verità che la stessa truppa si batte valorosamente e vince, comandata da un capo; e comandata da un altro non si batte col medesimo valore, e si sfascia. E perchè? Perchè nel primo aveva fiducia, e nell'altro no; essendo la fiducia nel proprio comandante il primo e più essenziale fattore della vittoria.

Ora crede Ella, onorevole Ricotti, che quei superiori divenuti tali a furia di salti, godano la stima e la fiducia degli scavalcati che formano oggi la maggior parte di quelli che dovrebbero battersi?

Non le domando intorno a ciò una risposta, onorevole Ricotti, perchè capisco che potrebbe essere imbarazzante. Solamente la prego di considerare bene e provvedere nel miglior modo, perchè si tratta di cosa della più grave e vitale importanza per la nazione la quale si affida in Lei, sicura che saprà scongiurarle ogni pericolo di un possibile futuro disinganno!

Oltre alle suddette cause di male nell'esercito, ve n'ha anche un'altra meno osservata, ma non meno nociva. Intendo parlare della posizione ausiliaria come è attualmente. Finchè tale posizione fosse stata stabilita, per mettervi quegli ufficiali i quali avessero perdute o menomato la perfetta idoneità al servizio attivo, e non avessero raggiunto un numero di anni bastante per dar loro diritto ad una pensione con la quale potessero vivere, se ne sarebbe compresa l'utilità. Ma volerla far dipendere da un limite determinato di età, livellando così la misura delle forze umane che la natura ha creato differente in ciascun individuo, è un errore che produce tristi conseguenze nell'esercito; poichè produce lo scetticismo e l'apatia, uccidendo nel-

l'ufficiale la speranza, fosse anche illusoria, di un avvenire indefinito che la fantasia si crea sempre splendido e brillante. Difatti, se l'ufficiale, al principio della sua carriera, s'immagina che, arrivato ad età avanzata, se Dio gli darà vita e forza, potrà giungere ai più alti gradi dell'esercito, si adoprerà con ogni forza a servire bene e con zelo, per aprirsi la strada. Ma se all'opposto calcolerà che, giunto a quarantacinque anni, dovrà troncarsi la sua carriera col grado di capitano, comincerà a batter la fiacca fin dal primo giorno del suo servizio.

Quale impegno potrà, ad esempio, avere un capitano a servir bene e con zelo, quando sa che non potrà arrivare al grado di maggiore, perchè dopo due o tre anni raggiungerà il limite fatale che gli tronca la carriera e gli strozza l'avvenire, nonostante che sia nel pieno vigore delle sue forze fisiche ed intellettuali? Se egli non sarà un vero eroe del sacrificio (e di eroi ce ne sono pochi al mondo) egli farà appena quel tanto che basta per non essere punito. Ma l'adempimento coscenzioso dei propri doveri, ma l'educazione morale e militare dei propri dipendenti, ma lo zelo nel servizio per essere apprezzato dai propri superiori ed averne favorevoli note, non saranno più le sue virtù brillanti; le quali invece saranno sostituite dalla noncuranza e dall'apatia.

La posizione ausiliaria così come è attualmente, non è che un decotto di papavero per l'esercito; l'addormenta. Ed un esercito in tali condizioni, non è il più atto alla vittoria. Oltrechè tale posizione, così come è attualmente, tende a togliere dall'esercito ufficiali validi, istruiti, sperimentati, per sostituirli con altrettanti scolari, senza altro merito che di aver frequentato diciotto mesi la scuola di Modena, e la cui riuscita non è certamente assicurato che debba essere ottima per tutti. E se questo è un miglioramento, vuol dire che io avrò smarrita la norma del retto e del buono. L'esercito, potrà così forse esser reso più bello, ma più buono, no.

Si aggiunga a ciò il danno che viene all'erario per l'aumento di un numero infinito e sempre crescente di pensionati che potrebbero ancora servire utilmente, e che invece si prendono lo stipendio senza far nulla, mentre poi lo Stato paga altri ufficiali meno buoni di essi per farli servire al loro posto. Ed intanto il fondo delle pensioni cresce rigogliosamente, i contribuenti pagano allegramente, e l'onorevole Magliani scortica divinamente. (*Parità*)

Onorevole ministro, voglio concludere anch'io queste mie modeste parole con un pronostico,

non da profeta, ma soltanto da dilettante di astronomia.

Se Ella, onorevole ministro, abolirà le promozioni di favore in tempo di pace, e le farà soltanto per anzianità di servizio, eliminando tutti coloro i quali non avessero perfettamente tutti i requisiti voluti per coprire degnamente il proprio grado, farà opera grandemente utile nell'interesse dell'esercito. Soggiungo che questi requisiti debbonsi rilevare, non già dalle risultanze spesso fallaci di un esame, ma dallo stato di servizio o dallo specchio caratteristico dell'ufficiale, che fanno acquistare un'idea completa del valore dello stesso in tutta la sua estensione, perchè ne fanno conoscere i servizi prestati, i fatti militari compiuti, le campagne fatte, l'aspetto fisico, le forze fisiche, l'intelligenza, l'indole, il carattere, l'istruzione civile e militare, l'energia, il coraggio, l'ascendente sui propri dipendenti, la considerazione in cui è tenuto presso i suoi superiori e presso i suoi compagni, le particolari attitudini, la condotta nella vita privata; insomma tutto ciò che può darci un'idea perfetta dell'individuo.

E se, inoltre, Ella, onorevole ministro, modificherà la posizione di servizio ausiliario in modo che possa essere applicata ad un ufficiale soltanto dopo il parere di una Commissione di riforma che avrà giudicato della di lui menomata idoneità al servizio attivo, avrà guarito l'esercito da quella minaccia di rovina morale, che Ella stessa fin da qualche tempo avea intraveduta. Se poi Ella, onorevole ministro, non farà nulla di ciò, l'esercito aspetterà ancora il suo medico, e la patria un esercito degno della sua grandezza, e dei sacrifici che essa fa per mantenerlo! (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Riccio ha trattato due questioni importantissime, ed io credo che sia miglior cosa rispondere immediatamente, per dare taluni schiarimenti, i quali possono servire a far giudicare meglio la situazione attuale, sia rispetto all'avanzamento dell'esercito, sia rispetto al collocamento degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Prima però di entrare nei particolari, debbo fare una osservazione intorno a due affermazioni assai gravi dell'onorevole Riccio.

La prima di queste affermazioni si riferisce a un discorso pronunziato da me l'anno scorso, dal mio banco di deputato, col quale discorso, secondo l'onorevole Riccio, io avrei fatto, al ministro mio predecessore, un attacco circa il sistema degli avanzamenti.

L'onorevole Riccio ha avuto occasione di citare taluni brani di quel mio discorso; e la Camera avrà notato che quello non fu un attacco contro il sistema di avanzamento adottato dal ministro Ferrero; poichè io riconosceva che, in massima, egli aveva seguito un sistema che era già in vigore fino dal 1870, quando io per la prima volta salii al Ministero della guerra. Io solamente pregava l'onorevole Ferrero di modificare quel sistema, di cui mi assumeva anche io una gran parte di colpa e di responsabilità.

Non era dunque, ripeto, un attacco personale contro il ministro di allora; ma era semplicemente un invito a modificare un sistema che egli aveva trovato vigente e che io stesso aveva seguito nei cinque o sei anni durante i quali io era rimasto ministro.

L'altra questione, a cui ha accennato l'onorevole Riccio, si riferisce alle tristi conseguenze che sono derivate da un sistema di avanzamento, che io stesso ho condannato; ed in sostegno della sua tesi egli ha ricordato un fatto dispiacevole (evidentemente egli ha alluso all'eccidio commesso dal Misdea), per dire che si dimostrò, secondo lui, molta *pusillanimità* (egli ha detto questa parola), e che questa era conseguenza del sistema di avanzamento.

Ora mi permetta l'onorevole Riccio di fargli osservare che questo sistema avrà prodotto altre conseguenze, e anche dolorose; ma non posso ammettere che l'eccidio commesso dal Misdea abbia avuto origine nel sistema di avanzamento.

Riccio. Gli ufficiali lo hanno lasciato tirar fucilate per mezz'ora, e intanto stavano a consultarsi sul da farsi.

Presidente. Onorevole Riccio, non interrompa.

Ricotti, ministro della guerra. Io non discuto adesso il maggiore o minor coraggio dei soldati o degli ufficiali; e se siano stati colti da timor panico per effetto di sorpresa, oppure se si siano dimostrati pusillanimità; non discuto di questo; si è già parlato altre volte di quel doloroso incidente e non è bene di ritornarvi su. Dico solamente che non posso ammettere con l'onorevole Riccio, che quell'incidente sia stato effetto del sistema di avanzamento seguito dal ministro Ferrero.

Imperocchè, pure ammettendo che in quell'occasione vi sia stata un po' di pusillanimità, questa si è manifestata in soldati, in graduati di bassa forza e, se vuole, in un sottotenente. Ma a questi che cosa importa che venga nominato generale uno prima di un altro?

E poi, un fatto egualmente doloroso non è accaduto, dopo, a Padova? Vigeva anche allora lo

stesso sistema di avanzamento; eppure in questo caso si sono verificati atti di coraggio, che non si sono verificati nell'altro. (*Bisbiglio*)

Dunque non dobbiamo attribuire conseguenze a cause che non possono averle prodotte.

Ciò premesso, entro, senz'altro, nella questione dell'avanzamento.

L'onorevole Riccio, facendo una analisi molto fine di questa questione, mi ha principalmente accusato di aver sostenuto, come deputato, una teoria, e di seguirne, come ministro, un'altra.

Ed io capisco che l'onorevole Riccio abbia potuto credere una cosa simile, poichè le disposizioni che ho già date intorno all'avanzamento non furono bene interpretate; esse inoltre non sono ancora complete, anzi non sono che il principio di un sistema; ad ogni modo ove fossero state interpretate giustamente se ne sarebbero ricavati risultati ben differenti. E mi spiego subito.

Innanzitutto, nel mio discorso ricordato dall'onorevole Riccio, fra le tristi conseguenze che io prevedeva, o giustamente o a torto, che sarebbero derivate dal sistema d'avanzamento, eravi questa: che con quel sistema si procurava ad un notevole numero di giovani ufficiali, mediante la scuola di guerra, mediante lo stato maggiore e mediante gli esami d'avanzamento a scelta, un vantaggio di carriera dai dieci ai dodici anni. Diceva cioè: se questi ufficiali raggiungono il grado di colonnello dieci o dodici anni prima dei loro colleghi d'uguale età, che hanno percorso la carriera ordinaria, (e questi sono i più), ne verrà di conseguenza che questi individui perverranno al grado di maggior generale in un'età dai 45 ai 48 anni, e gli altri vi perverranno dai 57 ai 60, e però non potranno più, in causa dell'età, essere nominati generali. Ne viene quindi di conseguenza che tra un periodo d'anni non lungo non vi sarà alcun generale nell'esercito che provenga dalla carriera regolare e lodevole dell'ufficiale di fanteria, perchè non sarà stato alla scuola di guerra, nè nello stato maggiore.

Soggiungevo in allora che l'esercito non poteva fare a meno di demoralizzarsi, quando la condizione in cui si trovavano gli ufficiali appartenenti alla fanteria (la quale è la base dell'esercito) era tale che ciascuno di essi sapeva, *a priori*, che gli era impossibile divenire generale.

Dissi che per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra e dallo stato maggiore il vantaggio era dai 10 ai 12 anni. Infatti deve avvertirsi che fin dal 1870 il tenente proveniente dalla scuola di guerra otteneva il vantaggio di un terzo nella promozione a capitano; al capitano di

stato maggiore era poi anche concesso un altro terzo di vantaggio nella promozione a maggiore. In allora la permanenza regolare era di 12 anni in media nel grado di capitano e di 12 in quello di tenente; d'onde l'effetto della scelta per un ufficiale proveniente dalla scuola di guerra era di 4 anni e di 8 per quelli provenienti dallo stato maggiore; vantaggi che potevano però calcolarsi a 5 anni ed a 10, perchè l'ultimo terzo si percorre sempre più lentamente. Altri vantaggi nei gradi superiori importavano poi il passaggio a colonnello due anni prima di quelli procedenti con carriera regolare.

In seguito questi vantaggi vennero alquanto modificati; l'avanzamento per effetto della scuola di guerra venne ridotto ad un quarto, quello per lo stato maggiore ad un quinto.

I capitani di Stato maggiore fruivano però anche di un altro vantaggio, cioè il quinto non si applicava all'arma di fanteria, ma bensì all'arma di linea più favorita, e lo stesso vantaggio dell'arma più favorita fu concesso ai maggiori e tenenti colonnelli di stato maggiore. Prese adunque in complesso le riforme all'avanzamento dello stato maggiore fatte dopo 1879 conservarono agli ufficiali provenienti da tale corpo un vantaggio di carriera di 10 a 12 anni.

Ma qui occorre che io apra una parentesi.

L'avanzamento a scelta nelle armi di linea deve essere considerato sotto due aspetti: alla stregua del vantaggio che si accorda ad alcuni ufficiali distinti e che per essi si traduce in un acceleramento di qualche anno; in relazione al numero dei detti ufficiali, imperocchè è evidente che l'avanzamento regolare viene ad essere ben differentemente modificato secondo che i promossi a scelta sono ad esempio quaranta o cinquanta all'anno, o sono invece cento e più.

Ora quali furono le mie disposizioni? Ho cominciato, a ridurre al quinto quel quarto già stabilito per effetto della scuola di guerra; poi ho ridotto il numero degli ammissibili alla scuola stessa da 75, che dovevano essere, a 45...

Riccio. L'ho già detto.

Ricotti, ministro della guerra. Dunque vede, onorevole Riccio, che il danno per l'avanzamento regolare è ridotto della metà. Il capitano di stato maggiore conserva il diritto alla promozione a maggiore quando si trova nel primo quinto dell'arma di fanteria e non più dell'arma più favorita.

Ecco che sparisce un altro vantaggio; dimodochè ora i due vantaggi, sommati assieme, corrispondono ad un acceleramento di carriera da quattro a sei anni.

Ma v'ha di più: gli ufficiali di stato maggiore prima erano promossi, ad egual data di nomina, con la precedenza su tutte le armi; adesso questo vantaggio, specialmente per quanto si riferisce alla eguale data di nomina, è stato tolto, ciò che ha pure una certa importanza. Per darvene la spiegazione, supponiamo, come sta di fatto oggidì, che vi siano venti tenenti-colonnelli di fanteria e quattordici di stato maggiore che abbiano egual nomina. Coll'antico sistema, i quattordici passavano davanti ai venti, malgrado fossero meno anziani di servizio; col sistema nuovo invece vanno in coda. Venti posti di colonnello vogliono dire due anni di carriera: ecco una piccola modificazione che produce conseguenze abbastanza importanti.

Ma questo non è tutto; il mio sistema deve essere completato col progetto di legge che ho già presentato, il quale stabilisce che il Governo è autorizzato a dare lo stipendio di colonnello agli ufficiali che comandano un reggimento essendo tenenti-colonnelli.

Inoltre, ho proposto che sia corrisposto lo stipendio di maggiore ai capitani che esercitano le funzioni di maggiore. Quando il ministro avrà questa facoltà, sarà possibile nell'artiglieria, nella cavalleria e nella fanteria dare il comando di un reggimento a un tenente-colonnello il quale sarà mantenuto in quel grado finchè le anzianità nelle armi stesse siano per quanto possibile pareggiate.

In tal modo io credo che si potrà risolvere la questione e seguire un sistema simile a quello che vige in Germania.

L'onorevole Riccio ricordò che io aveva detto che in Germania un ufficiale non può essere promosso prima di un altro più anziano di lui. L'ho detto sì, ma solamente per i gradi superiori, da maggiore in su; i capitani ed i tenenti invece, anche in Prussia, passano davanti anche ad altri più anziani, particolarmente quelli dello stato maggiore. Questi ultimi poi hanno una posizione molto più vantaggiosa dei tenenti e capitani delle armi di linea, vantaggio che varia, dai due ai sei anni; con una media cioè di quattro anni di acceleramento di carriera.

Ora, colle disposizioni da me prese, e con quelle che intendo prendere per completare il sistema, l'ufficiale il quale entra nello stato maggiore, in seguito ad esami e a tre anni di scuola di guerra, avrà un vantaggio nella carriera, che sarà in media di tre o quattro anni; per cui si otterrà con modi diversi quello che ottengono in Germania gli ufficiali di stato maggiore.

Certamente non si può ritornare sui fatti compiuti. Io non posso far tornare indietro quei mag-

giori e capitani che hanno già guadagnato cinque, sei, sette anni di carriera, poichè bisogna rispettare i fatti compiuti ed i diritti acquisiti. Ma io spero nell'avvenire di raggiungere il mio ideale cioè di accordare un premio a quegli ufficiali che hanno compiuto lodevolmente scuole superiori; in tal modo saranno conciliati in giusta misura i vantaggi da concedersi ad alcuni individui meritevoli coll'interesse generale dell'esercito.

Ma questo premio deve essere assai limitato. E ciò per due motivi: perchè il premio non deve essere mai superiore al merito ed alla fatica; in secondo luogo perchè, quando questo premio, come era pel passato, si estendeva a dieci o dodici anni di carriera, era di soverchio danno alla carriera della massa degli ufficiali, segnatamente di fanteria.

Ora io credo che, se si studia bene la questione nel suo complesso, l'onorevole Riccio vedrà che questi risultati si sono già ottenuti con i decreti che ho pubblicati, e si completeranno col disegno di legge, delle modificazioni agli stipendi.

Dimenticava di dire che fra le altre variazioni da me introdotte devesi notare quella della soppressione degli esami di avanzamento a scelta nelle armi di linea da capitano a maggiore, poichè ciò era naturalmente un danno per la massa degli ufficiali con carriera regolare.

L'onorevole Riccio non accetta questi avanzamenti dati per esami; in massima preferisce che gli ufficiali siano giudicati sugli stati di servizio, sulle informazioni dei superiori. Ora io approvo questa teoria, tanto che, come dissi, ho già soppressi gli esami di avanzamento da capitano a maggiore, sia a scelta, che ad anzianità; solamente occorre ancora un semplice esame pratico, per passare da tenente a capitano, in fanteria.

Io ritengo infatti che gli esami siano un sistema ottimo quando non vi sono altri mezzi di giudizio; ma, quando dobbiamo giudicare un individuo, che ha già servito otto, dieci, venti anni sotto la responsabilità dei superiori, l'esame più efficace e più vero si è quello delle informazioni esatte e bene constatate, che diano il mezzo di conoscere veramente l'uomo nell'azione, nell'adempimento de' suoi doveri, nello zelo e nella intelligenza in adempierli.

Io quindi approvo interamente questa teoria ed accetto, in massima, le osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Riccio. Ed ora vengo a rispondere alla seconda questione trattata dall'onorevole Riccio, relativa al collocamento degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

L'onorevole Riccio, se non mi inganno, è caduto

in un equivoco, perchè ha supposto che il collocamento in posizione ausiliaria fosse determinato per limite di età. Questo non succede nell'esercito: avviene solo nella regia marineria, la cui legge fu discussa l'anno passato. Nell'esercito la facoltà di passaggio in posizione ausiliaria, ad una certa età, è riservata e al Governo e all'ufficiale, ma non è tassativamente obbligatoria.

Dirò di più: ora il limite di età per il passaggio nella posizione ausiliaria, coincide precisamente col tempo del passaggio a riposo.

Prima vi era una differenza: per i capitani, il riposo concedevasi a 50 anni, la posizione ausiliaria a 45; ora anche la posizione di riposo può essere concessa a 45 anni di età. La differenza sta in ciò che per il riposo occorrono anche 25 anni di servizio, mentre per l'ausiliaria bastano 20, ma i limiti di età furono conciliati.

Ma, ripeto, non si tratta di una prescrizione tassativa: la cosa è puramente facoltativa alle due parti.

Posto ciò, la posizione ausiliaria va esaminata sotto i suoi punti di vista generali, come di una posizione intermedia e precedente il riposo assoluto. Quando essa fu creata, alcuni dissero che anzichè una necessità militare era piuttosto un modo di migliorare le condizioni finanziarie degli ufficiali. Infatti, siccome la pensione sarebbe stata piccola, così si dava un soprassoldo che variava da 400 a 1000 lire all'anno. Adesso che, con apposita legge, le pensioni furono notevolmente aumentate, certo questo motivo non esisterebbe più. Siccome però lo svolgimento degli eserciti moderni ha creato tali e numerosi bisogni che richiedono l'impiego di molti ufficiali che si devono aver disponibili per il passaggio dal tempo di pace al tempo di guerra, così sotto questo punto di vista la posizione ausiliaria trova ancora la sua giustificazione.

Noi abbiamo infatti gli ufficiali di complemento, di riserva, ed un buon numero, 1800 circa, ufficiali ausiliari, i quali sono a disposizione del Governo; questi ultimi sono quelli che hanno maggior attitudine per essere impiegati in caso di guerra, e che oggi, come già da alcuni anni, in piccolo numero impieghiamo nella milizia mobile, ma la maggior parte potrà essere impiegata nei servizi dei distretti, ed in tutti quei servizi territoriali che richiedono, in tempo di guerra, energia, e particolarmente esperienza nel comando, e nel servizio militare, due qualità di cui sono ampiamente forniti, in generale, appunto gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario e che manca in gran parte agli ufficiali di complemento, i quali

hanno prestato un servizio molto limitato. Mentre però gli ufficiali ausiliari, la cui età varia dai 50 ai 60 anni, non hanno più il vigore necessario per poter eseguire le marcie e sostenere le fatiche della guerra combattuta, hanno invece l'esperienza per dirigere e preparare le leve ed i contingenti che devono essere spediti all'esercito; gli ufficiali di complemento per contro non hanno tanta pratica, tanta esperienza, ma suppliscono colla gioventù e da essi si può sperare molto se saranno guidati da capitani sperimentati e appartenenti all'esercito attivo, e alla milizia mobile.

Io quindi credo che veramente, per il momento, non sia il caso di apportare nessuna modificazione a questa legge della posizione ausiliaria; con questo, credo di aver risposto alle domande dell'onorevole Riccio, e spero si dichiarerà soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Io sarò brevissimo, vista l'ora tarda, e vista anche la perspicuità delle questioni, sulle quali devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra.

Delle cose che dovevo dire ne tralascio molte; mi limito a fare due interrogazioni che non riguardano punto gli argomenti trattati dall'onorevole Riccio.

Con una delle due osservazioni, che sto per fare, io richiamo l'adempimento di una parola data, poichè, specialmente nelle cose militari, ad una parola data si deve annettere grandissima importanza; e con l'altra io tocco una questione di retta amministrazione, e nell'amministrazione delle cose militari, so che il rigore, la precisione e la chiarezza debbono regnare sovrane.

L'onorevole Riccio, parlando delle differenze di avanzamento che esistono tra ufficiali ed ufficiali, notava che ne deriva una specie di demoralizzazione nelle file dell'esercito.

Io non parlo degli ufficiali in attività di servizio; ma parlando della condizione miserabile, in cui sono lasciati i vecchi soldati messi a riposo prima del 1882, noto che ciò produce una sperequazione tra i vecchi e nuovi ufficiali collocati a riposo; onde ne deriva una demoralizzazione che si ripercuote nel paese.

Fino dall'anno scorso, quando il precedente ministro presentò la legge sulle pensioni militari, in questa Camera, si elevò una voce unanime per domandare un miglioramento nelle condizioni dei veterani collocati a riposo prima del 1882. Parlarono l'onorevole Picardi, l'onorevole Ungaro, il precedente ministro della guerra, il presidente del Consiglio, il ministro delle finanze e tutti s'ac-

cordarono nella convenienza di provvedere alla loro infelicissima condizione.

Il ministro Magliani, rispondendo all'onorevole Cavalletto diceva: "l'onorevole Cavalletto domanda al Governo insieme con questo disegno di presentare un disegno di legge relativo a questi ufficiali entro un anno. Ora il provvedimento potrà essere presentato anche prima."

Egli pronunziava queste parole il 21 maggio dell'anno scorso; siamo al 6 giugno 1885, e la promessa non fu ancora sciolta.

Il presidente del Consiglio diceva che il Governo avrebbe studiato *con amore*, la questione dei veterani e delle loro infelici condizioni.

L'onorevole Corvetto soggiungeva: "io dichiaro apertamente, che se il Governo pubblicasse, come gli porgo invito formale di pubblicare, un documento in cui fosse esposta la condizione in cui si trovano gli ufficiali messi in riposo, sono sicuro che, in favore di questi veterani, il Parlamento voterebbe un provvedimento efficace."

Finalmente il ministro Ricotti, il primo gennaio di quest'anno, interpellato dall'onorevole Cavalletto, diceva che non aveva difficoltà di studiare la cosa, e che, presi gli opportuni accordi col suo collega il ministro delle finanze, avrebbe proposto un apposito disegno di legge.

La presente sessione sta per chiudersi, e io mi permetto di domandare che la parola del presidente del Consiglio, del ministro delle finanze, e di due ministri della guerra sia adempiuta, prima che noi ci separiamo per le consuete vacanze.

Questa è la prima osservazione; vengo ora brevemente alla seconda, la quale riguarda le pubblicazioni militari che si fanno o per conto, o coll'appoggio del Ministero della guerra.

Di queste pubblicazioni, per le quali non ho trovato veramente uno stanziamento preciso nel bilancio della guerra, tutti sappiamo che ve ne sono tre: il *Giornale militare ufficiale*, una *Rivista di scienza militare*, ed un *Giornale di artiglieria e Genio*.

Dove sieno stampati i due primi, non so, e non mi curo di sapere; ma mi ha sorpreso molto la notizia che, per il *Giornale di artiglieria e Genio*, presso il Ministero della guerra stesso si fosse impiantata una nuova tipografia. Io non so veramente dei tre giornali quale sia l'organo ufficiale del Ministero della guerra; non so se, con le vigenti regole d'amministrazione, possano i vari Ministeri avere ciascheduno una speciale tipografia.

Avevamo anticamente le regie stamperie, ma furono abolite, sebbene regolate con norme speciali, perchè non si conformavano ad una retta ammi-

nistrazione; ma ora se per ogni Ministero, anzi se per ogni direzione o ufficio speciale di Ministero, abbiamo da impiantare una tipografia, io chiedo, perchè, addirittura, non abbiamo lasciato sussistere gli antichi stabilimenti governativi?

E prima di tutto riguardo a questa tipografia io domanderei dove abbia attinti i mezzi, perchè se li ha attinti dai fondi destinati per i fucili e per i cannoni, davvero non saprei fare elogio a chi ha permesso l'impianto di questa tipografia. Mi dovrebbe poi che fosse stata stabilita la somma necessaria senza che nessun disegno di legge fosse stato presentato in proposito al Parlamento.

La legge di contabilità, all'articolo 28, vuole che non si facciano spese superiori alle 30,000 lire senza una legge speciale, ancorchè questa spesa sia da riportare in vari bilanci.

Ora, per poco che uno s'intenda di tipografia, è presto fatto il conto per sapere che con meno di 30,000 lire s'incomincia appena.

Ma poi a quale scopo fu impiantata questa tipografia speciale dal Comitato di artiglieria e Genio? Per avere forse una tipografia segreta? Non posso crederlo dal momento che per le comunicazioni segrete si aveva un ufficio speciale di autografia col quale si potevano dare e si davano tutte le istruzioni necessarie.

Non posso nemmeno credere che ci sia lo scopo di dare istruzioni ufficiali, perchè il giornale di artiglieria contiene una sola parte in cui riporta le disposizioni ufficiali: nelle altre sono pubblicati studii di ufficiali dell'esercito. Parrebbe quindi che fosse fatta a scopo commerciale, poichè il Ministero della guerra non concorre che per una parte della redazione: il resto delle spese di stampa e di pubblicazione si deve fare col frutto delle associazioni. Evidentemente se le associazioni compensano queste spese di stampa ci sarà il guadagno, se non le compensano, ci sarà il danno. C'è dunque tutta l'idea del commercio. Ed io, tanto nell'un caso che nell'altro, domando: se c'è danno, perchè fu cominciata questa pubblicazione? E se c'è profitto nella pubblicazione di un giornale venduto per associazione, perchè nelle casse dello Stato non si fanno entrare i benefizi che se ne ricavano?

Io mi sono permesso di sollevare questa piccola questione perchè vedo che, non parlandone altri, ormai pullulano nei vari uffici gli stabilimenti tipografici, che non possono assolutamente render vantaggio alle casse dello Stato. Il Ministero della guerra aveva già tre speciali istituti che gli provvedevano stampati; il Reclusorio di Savona che gli ne fornisce una gran quantità e che dà lavoro

ai reclusi; l'altro reclusorio di San Crisogono qui in Roma, e l'accennato istituto autografico.

A che pro adesso questa quarta tipografia?

Tralascio poi la questione amministrativa. Nella tipografia militare, mi fu detto (perchè non è permesso a tutti di andarla a vedere) che molti lavori sono fatti da soldati, mentre invece nelle tipografie comuni dei privati questi stessi lavori sono fatti da giovani tirocinanti. Perciò non può a meno di averne danno lo stabilimento governativo, e i prodotti di esso devono costare più che non costerebbero affidandone l'esecuzione all'industria privata. Lasciamo poi anche la considerazione che queste tipografie ufficiali, governative, speciali non possono avere un lavoro continuo e produttivo, e nemmeno hanno interesse a procurarselo, come gli stabilimenti industriali.

Per tutte queste ragioni, perchè non s'introducano abusi e non si facciano delle novità dannose al bilancio dello Stato, più dannose ancora per il cattivo esempio, io domando all'onorevole ministro della guerra che voglia dirmi che cosa pensa della nuova tipografia del Comitato di artiglieria e Genio, e quale avvenire le riserba.

Presidente. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Giovagnoli. Desidera parlar subito?

Giovagnoli. Io devo parlare a lungo; pregherei quindi di rimandare ad altro giorno il mio discorso.

Presidente. Allora leggo l'ordine del giorno che l'onorevole Orsini ha presentato al banco della Presidenza.

“ La Camera, confidando che il Governo rifiuterà i soldati e il materiale da guerra a spettacoli teatrali e mascherate pubbliche, passa all'ordine del giorno. „

L'onorevole Orsini ha facoltà di parlare.

Orsini. Io non ho che a narrare un fatto accaduto in Roma nello scorso carnevale.

Furono organizzate alcune mascherate con carri allegorici e a questo scopo furono chiesti all'autorità militare i soldati e il materiale da guerra, che l'autorità credette di accordare.

Ma prima di presentarsi nella pubblica via, fra gli organizzatori di quella mascherata nacque vivace disputa sulla bandiera che dovevasi inalberare sul carro. Erano presenti un sott'ufficiale e 8 o 10 soldati. La disputa si fece molto vivace e non mancò chi si esprime in termini molto offensivi per la bandiera che condusse l'Italia al compimento dei suoi destini.

Furono fatte in seguito delle scuse ai soldati presenti a questo fatto, ma io credo che quelle

scuse non possano aver cancellato dallo spirito dei soldati stessi la sinistra impressione che devono aver loro prodotto quelle parole.

Per conseguenza, io crederei che fosse bene impedire da oggi in poi che fatti simili si rinnovassero, e quindi pregherei il Governo di voler rifiutare il materiale da guerra per gli spettacoli teatrali e per le mascherate carnevalesche.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

Savini. Onorevole ministro, io vorrei rivolgerle una brevissima osservazione, perchè non intendo punto di parlare sul bilancio della guerra.

La legge 31 luglio 1871 contempla il caso della rendita vincolata per gli ufficiali che contraggono matrimonio: il tenente e il sotto-tenente vincolano 2000 lire di rendita, il capitano 1600 vale a dire mano a mano che l'ufficiale cresce in grado e aumenta di stipendio, la legge crede giusto di diminuire la rendita vincolata.

Ora io domando a lei, onorevole ministro, se non crede giusto, che il tenente, il quale giunge al grado di capitano, potesse svincolare quella parte di rendita, che costituisce la differenza fra la rendita chiesta come tenente, e quella prescritta come capitano. Come vede, è una semplice domanda. Ella mi potrà rispondere che il tribunale supremo di guerra ha deciso contrariamente. Ma a me pare che sia una questione di giustizia. Mi rivolgo quindi alla giustizia dell'onorevole ministro, e anche alla sua logica, perchè quando vuole sa anche avere della logica. (*ilarità*)

Presidente. Onorevole ministro, vuole rispondere subito?

Ricotti, ministro della guerra. Essendo domande molte brevi, risponderò immediatamente. L'onorevole Roux ha sollevato due questioni. La prima è relativa agli ufficiali messi a riposo prima del 1865. Noi abbiamo tre leggi, quella del 1850 che dava un assegno molto limitato, quella del 1865 che dava un assegno alquanto migliore e quella del 1885 che pareggia le pensioni militari a quelle civili.

Esiste già una legge che accorda il favore dell'applicazione della legge del 1865 a tutti coloro che furono messi a riposo prima del 1865, e che fecero una o più campagne. Quando fu pubblicata la legge del 1865, non le fu dato effetto retroattivo, salvo per quelli che erano stati collocati a riposo per ferite contratte in guerra; a costoro pertanto, malgrado fossero stati collocati a riposo dal 1859 o dal 1848, fu applicata la legge del 1865. Dopo fu promulgata un'altra legge, che applicò lo stesso beneficio

a tutti i militari che erano stati collocati a riposo prima del 1865 (cioè colla legge del 1850) e che avessero preso parte ad una campagna di guerra.

Adesso rimane un piccolo *stock*, rappresentato dai collocati a riposo prima del 1865 e che non fecero alcuna campagna. È a questi che si tratterebbe di estendere la legge del 1865, e non già quella del 1885: poichè a quest'ultimo provvedimento nessuno, nè io nè i miei colleghi delle finanze e dell'interno, vi abbiamo mai pensato. E non vi abbiamo mai pensato, per la ragione che la legge del 1885 sarebbe piuttosto dannosa che utile a quelli che furono collocati a riposo prima del 1865. Sarebbe piuttosto dannosa perchè allora le paghe erano piccole; e si sa che ora la liquidazione si fa sulla media delle paghe effettive ricevute nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Trattandosi adunque di uno *stock* a cui dovrebbe estendersi il beneficio di cui si tratta bisogna verificarne l'esistenza, poichè è naturale che il Parlamento, molto ragionevolmente del resto, non voglia approvare una proposta che porti degli impegni finanziari, se prima non conosce a quanto precisamente ammontino questi impegni.

Io non credo che occorra stabilire in bilancio una somma ragguardevole a questo scopo; ad ogni modo, siccome si tratta di una liquidazione che andrà per le lunghe, perchè bisogna passare per la Corte dei conti, esaminare registri antichi, ecc.; e siccome una proposta fatta in questi ultimi 15 o 20 giorni della Sessione non avrebbe alcun valore, così io mi riservo, appena aperta la nuova Sessione, se sarò ancora al mondo, (*Ilarità*) di presentare un disegno di legge in proposito.

In quanto alla questione della tipografia e dei giornali, dirò anzitutto che dei giornali nominati, il *Giornale militare*, il *Giornale di artiglieria e Genio* e la *Rivista militare*, quello che è veramente ufficiale è il *Giornale militare*. La *Rivista* è un giornale scientifico che, però, ha radice nel bilancio: e precisamente al capitolo 32, nel quale è richiesta la spesa occorrente per la sua pubblicazione.

Il *Giornale di Artiglieria e Genio* è pubblicato sotto la responsabilità e la sorveglianza del Comitato di artiglieria e Genio, ha carattere più scientifico che ufficiale. Oltre a questi giornali, il Ministero della guerra fa molte altre pubblicazioni, di regolamenti, ecc., le quali non figurano in bilancio e si fanno ad economia; infatti, siccome si distribuiscono a pagamento, così non danno nessun guadagno, e nemmeno perdita. Si distribuiscono al prezzo di costo a cura di una tipografia, colla quale havvi un contratto regolare.

Pel *Giornale di Artiglieria e Genio* si era autorizzato il Comitato d'artiglieria e Genio a fare una spesa, ben lontana però dalle 30,000 lire, non so se sia di 8,000 o 10,000 lire, per impiantare una piccola tipografia, per la pubblicazione di questo giornale d'artiglieria, che è un giornale scientifico, adorno di molti disegni, (i quali anzi formano la sua parte principale), e nel quale si pubblicano anche i risultati delle esperienze nuove.

Come si vede, è una cosa che si fa un po', come si dice, in famiglia dal Comitato.

Quando io assunsi la direzione del Ministero, la spesa era già stata fatta; ma avevano sospesa l'autorizzazione d'iniziarne la stampa.

Io, dopo avere tutto considerato, visto che ciò si fa anche presso gli altri Ministeri, e che non compromette l'industria, poichè si tratta della millesima parte di quello che fa stampare il Ministero della guerra, ho permesso che procedessero a questa stampa.

A quanto mi assicurano, si tratta di due o tre operai, non militari, ma borghesi, che si pagano a giornata. Quindi come si vede, è cosa di ben poca importanza.

L'onorevole Orsini poi mi invita a proibire, in modo assoluto, l'autorizzazione che hanno oggidì i comandanti di divisione di accordare, in determinate circostanze, alcuni militari, ed anche il materiale militare, che si riduce poi a qualche carro, per feste pubbliche, per le mascherate del carnevale. Qui bisogna stabilir bene la questione di fatto.

In massima, questo non si accorda; però, nel caso in cui si tratti di una società costituita, che presenti una certa garanzia morale e finanziaria, i comandanti di divisione sono autorizzati ad accordare qualche carro e qualche soldato.

Ma la prima condizione è che i soldati stessi domandino di prender parte a questa mascherata, tant'è vero che i superiori dicono loro: guardatevi che se vi cogliesse qualche disgrazia non avrete neppur diritto alla pensione.

Ma, come è naturale, accade che in occasione di queste feste, quando il capitano domanda se vi sono 10 soldati che vogliono prender parte a queste feste, vi rispondono di sì in 100.

Dunque in quanto alla questione dell'importanza, è un favore che si fa ai soldati di lasciarli andare a queste feste.

In quanto agli inconvenienti che l'onorevole Orsini ha accennato, io non metto nemmeno in dubbio che sia successa una disputa fra i soldati e quegli altri individui della mascherata i quali volevano mettere una bandiera piuttosto che un'altra, io lo credo; ma quello è un fatto isolato che

non ha importanza. Pur troppo se si dovesse impedire che i soldati avessero questioni, bisognerebbe tenerli sempre in quartiere.

Aggiungerò che, da quanto mi risulta, in tutti gli altri paesi si fanno queste concessioni. È una specie di favore che si fa alle autorità cittadine, ed un piacere che si concede ai soldati.

Quindi dirò all'onorevole Orsini che non posso fare nessuna promessa di modificare lo stato attuale delle cose, perchè non presenta nessun inconveniente, e perchè è in facoltà delle autorità locali militari, in date circostanze, di accondiscendere a quelle domande quando non abbiano conseguenze pel servizio e non diano luogo a discussioni pubbliche.

L'onorevole Savini mi ha domandata cosa, che credo non si possa fare se non per legge. La legge attuale dice che i tenenti debbono impegnare per prender moglie una rendita di 2000 lire, i capitani di 1600, gli ufficiali superiori di 1200, nulla per gli ufficiali generali.

Mi riservo di prendere la questione in considerazione, ma vorrei esaminarla attentamente avanti di dare una risposta concreta, su questo proposito.

Presidente. L'onorevole Riccio ha facoltà di parlare per fatto personale.

Riccio. L'onorevole Ricotti ha osservato che io dissi aver egli *attaccato* il ministro passato; se egli crede che quella parola non sia parlamentare dirò invece: fece delle osservazioni.

In secondo luogo dirò che sapevo bene delle riforme cui egli ha accennato ed avevo ben considerato che da esse, ben applicate, ne deriverà un utile effettivo per l'esercito.

Non le ho ricordate tutte, perchè ciò non giovava alla mia tesi, poichè il mio assunto era di rilevare il male e non il bene esistente. Tuttavia quelle riforme non sono che temperamenti, perchè, come io diceva, resta sempre il germe del male.

L'onorevole ministro ha osservato che bisognava pure accordare un premio a quelli ufficiali che frequentano la scuola di guerra. Ma il premio consiste nella differenza di vita che menano gli ufficiali della scuola suddetta e quelli che restano nei reggimenti, mentre gli uni stanno a studiare e gli altri sgobbano all'acqua, al sole e in tutte le fatiche della vita militare, e la paga è la medesima per tutti.

A che dunque questo compenso ancora della promozione a scelta?

Non basta il compenso della minore fatica, e di essere pagati come gli altri? Oltre poi gli altri vantaggi che fruiscono quando rientrano nei reggimenti per gl'incarichi speciali a cui sono addetti.

L'onorevole ministro della guerra non crede che la causa delle lamentate mancanze di disciplina avvenute per lo passato nell'esercito, ed alle quali io alludeva possano essere attribuite al cattivo sistema d'avanzamento degli ufficiali. Però io continuo a credere che le ingiustizie prodotte da tal sistema influirono molto a quell'abbandono in cui era caduto l'esercito, e che cagionava poi tutti quei guai lamentati. (*Bene!*)

Quanto alle osservazioni che l'onorevole ministro ha fatto sulla posizione ausiliaria, convergo con lui che è facoltativo il mettere gli ufficiali in detta posizione, ma il ministro della guerra può ad una determinata età, collocarvi di sua autorità.

Una volta data una facoltà, è ad *libitum* del ministro il servirsene; ci sarà un ministro che penserà all'interesse dell'esercito e non si servirà di questa facoltà che nei casi in cui è necessario il servirsene; ma può anche venire un altro ministro che metta in posizione ausiliaria i più bravi ufficiali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Quanto alla promessa fatta dall'onorevole ministro di pensare durante le vacanze a prendere un provvedimento per migliorare la condizione dei veterani, io ne prendo atto, e lo ringrazio. Auguro a lui di trovarsi precisamente a quel posto per poter formalmente mantenere la promessa fatta al riaprirsi della Camera.

Quanto alla tipografia, di cui ha parlato, ed alle pubblicazioni militari, io mi permetto di osservare che, nei minimi termini in cui l'ha ridotta, per quel poco di conoscenza tipografica che ho, non mi pare possibile che essa possa pubblicare ogni mese 180, o 200 pagine di un giornale con tre soli operai. Probabilmente gli operai esterni saranno soli tre, ma ci saranno alcuni altri operai interni addetti a quell'ufficio. E questo era appunto il rimprovero principale che io facevo a quell'istituzione. Del resto, io non discutevo nemmeno la importanza della tipografia; quello che io discutevo era l'esempio; l'esempio pur troppo può esser seguito da altri, perchè oramai tutti hanno bisogno di uno stabilimento tipografico speciale, per una ragione o l'altra.

Ma se l'onorevole ministro mantiene la promessa di mantenere quella tipografia nei limiti da lui detti, e di non permettere che se ne facciano altre, io lo, ringrazio anche di questa promessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsini.

Orsini. Io ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle parole cortesi rivoltemi.

Quanto a me, non solamente ritiro l'ordine del giorno, ma ho tale uno scrupolo di coscienza di averlo svolto così male, che mi spiace anche di averlo presentato; e domando scusa alla Camera di averle fatto perdere tempo.

Presidente. Dunque è ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Orsini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

Savini. Onorevole ministro della guerra, io sapeva benissimo che è necessaria una legge per modificare le disposizioni della legge del 31 luglio 1871. Ed io le rivolgeva preghiera, affinché, studiando la questione, se crederà che siano giuste le osservazioni da me esposte, Ella vegga se non sia giusto di presentare in proposito un disegno di legge.

Ora mi permetto di fare all'onorevole ministro della guerra un'altra osservazione, e credo che essa possa toccare anche il ministro dell'interno, e tutto intiero il Gabinetto, perchè il Gabinetto rappresenta l'onore del nostro Governo.

L'onorevole Orsini ha parlato di soldati che si concedono per le feste carnevalesche ed ha fatto bene a richiamare l'attenzione del ministro sopra quel fatto.

Anche a me non piace e non vorrei che i nostri soldati andassero a far delle feste; e nemmeno vorrei che la bandiera del mio paese servisse di insegna alle osterie e fosse adoperata negli spettacoli dei circhi. Onorevole ministro, io sono stato in America; sa che cosa fanno gli americani, che rispettano altamente il loro paese? Si levano il cappello quando passa la bandiera nazionale. Ed io stesso, quando passa la nostra bandiera, quando passa il Re d'Italia, mi levo il cappello perchè e l'una e l'altro rappresentano i sacrifici, le aspirazioni e l'avvenire d'Italia. Orbene, non crede, onorevole ministro, che sarebbe giusto che si proibisse che questa bandiera fosse trascinata nei circhi?

Ella deve ricordare come l'anno scorso al Cairo la bandiera tricolore fu strappata da un soldato ubriaco, fu trascinata a terra e fatta segno ad ogni ludibrio.

Ebbene io non so se gl'italiani che si trovavano in quel circo ne debbano essere stati addolorati! Io credo che questa questione sia molto delicata e che debba toccare il cuore di tutti quanti qui siamo perchè a tutti, quando vediamo brillare il vessillo tricolore, batte il cuore, perchè tutti siamo italiani. *(Bene!)*

Presidente. Il seguito di questa discussione sarà rimandato a lunedì.

Annunzio di una domanda d'interrogazione.

Presidente. Intanto comunico alla Camera una domanda d'interrogazione dell'onorevole Cavallini così concepita:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sullo scioglimento dell'associazione liberale monarchica universitaria di Pavia. ”

Prego gli onorevoli ministri presenti di voler comunicare questa domanda d'interrogazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ricotti, ministro della guerra. Gliela comunicheremo.

Presidente. Invito l'onorevole Brunialti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Brunialti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: “ Proroga di termine alla concessione del sale refrigerante a prezzo ridotto. ”

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1° Votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto nell'anno 1885-86.

2° Verificazione di poteri: Elezioni nel 1° collegio di Catania e nel 1° collegio di Genova.

3° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Bonavoglia.

4° Seguito della discussione sullo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1885-86. (258-A).

5° Leva militare sui giovani nati nel 1865. (303)

6° Autorizzazione di spese per distaccamenti militari nel Mar Rosso. (329)

7° Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) *(Urgenza)*

8° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) *(Urgenza)*

9° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

10° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) *(Urgenza)*

11° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)
12° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) (*Urgenza*)
13° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)
14° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)
15° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)
16° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)
17° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
18° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
19° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
20° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)
21° Disposizioni sul divorzio. (87)
22° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)
23° Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
24° Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
25° Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

26° Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)
27° Estensione della pensione dei *Mille di Marsala* agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)
28° Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
29° Ordinamento del credito agrario. (268)
30° Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
31° Concorso dell'Italia all'Esposizione internazionale di Anversa nel 1885. (310)
32° Approvazione di vendite, permuta e cessione di beni demaniali. (314)
33° Costruzione di un fabbricato ad uso di stazione per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nel porto di Genova. (309-A)
34° Modificazione al Codice della marina mercantile. (308)
35° Autorizzazione di spesa per lo studio di progetti d'irrigazione. (306)
36° Nuova proroga del termine concesso ai comuni del compartimento ligure-piemontese dalle leggi 29 giugno 1882 e 3 luglio 1884. (331)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

